

Codice A1705B

D.D. 29 marzo 2022, n. 269

PSR 2014-2022 - Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) Sottomisura 10.1 e Misura 11 (Agricoltura biologica). Disposizioni applicative per la campagna 2022 riguardanti le domande di pagamento



ATTO DD 269/A1705B/2022

DEL 29/03/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: PSR 2014-2022 - Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) Sottomisura 10.1 e Misura 11 (Agricoltura biologica). Disposizioni applicative per la campagna 2022 riguardanti le domande di pagamento

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare nell'ambito di Programmi predisposti a livello nazionale o regionale;

visti il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

considerati in particolare:

- l'articolo 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) del regolamento (UE) 1305/2013, che prevede l'attuazione di impegni agro-climatico-ambientali di durata almeno quinquennale a fronte di pagamenti annuali volti a compensare i relativi oneri economici entro i limiti indicati nell'Allegato II del medesimo regolamento, fatte salve eventuali deroghe approvate dalla Commissione Europea;
- l'articolo 29 (Agricoltura biologica) del reg. (UE) 1305/2013, che prevede impegni aventi durata quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell'Allegato II del medesimo regolamento;

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.

- 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare il Titolo VI “Condizionalità” e l’Allegato II;
- regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
 - regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
 - regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e modifica l’allegato X di tale regolamento;
 - regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione che modifica il reg. UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - regolamento delegato (UE) n. 1393 del 4 maggio 2016; recante modifica del reg.(UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
 - regolamento di esecuzione (UE) n. 1394 del 16 agosto 2016 che modifica il reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - regolamento di esecuzione (UE) n. 540 del 26/03/2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
 - regolamento (CE) n 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
 - regolamento (CE) N. 889/2008 del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;
 - regolamento (UE) n. 2018/848 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 nonché i relativi regolamenti di esecuzione e delegati;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (PSR) della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea nella versione originaria con Decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015 e in ultimo, nel testo vigente, con Decisione C(2021) 7355 del 6/10/2021;

considerata in particolare, nell’ambito della Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) del PSR, la sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali) corrispondente all’articolo 28, paragrafi 1-8, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

richiamate le seguenti operazioni della sottomisura 10.1, alcune delle quali suddivise in azioni:

10.1.2 “Interventi a favore della biodiversità nelle risaie”;

10.1.3 “Tecniche di agricoltura conservativa”, articolata nelle azioni:

- 10.1.3/1 Introduzione delle tecniche di minima lavorazione,
- 10.1.3/2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo ,
- 10.1.3/3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale;

10.1.4 “Sistemi colturali ecocompatibili”, articolata nelle azioni:

- 10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti,
- 10.1.4/2 Diversificazione colturale in aziende maidicole;
- 10.1.4/3 Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi

10.1.5 “Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera”, articolata nelle azioni:

- 10.1.5/1 Distribuzione di effluenti non palabili con interrimento immediato;
- 10.1.5/2 Distribuzione di effluenti non palabili sottocotico o rasoterra in bande

10.1.6 “Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani”;

10.1.7 “Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema”, articolata nelle azioni:

- 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide,
- 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica,
- 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi;

10.1.8 “Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono”;

10.1.9 “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”;

richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale che hanno disposto l’attivazione di bandi per la sottomisura 10.1 – definendo di volta in volta le operazioni/azioni interessate, le relative risorse finanziarie, le condizioni e i criteri di selezione delle domande - e le conseguenti determinazioni dirigenziali del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile che negli anni scorsi hanno definito le disposizioni per le domande di nuova adesione a impegni pluriennali, tuttora in fase di svolgimento, in quanto ammissibili e finanziabili:

- per il 2016, la DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 e la determinazione dirigenziale n. 248 del 21/04/2016, riferita ai fini del presente provvedimento all’operazione 10.1.7 Azione 1;
- per il 2017, la DGR n. 14-4814 del 27/03/2017 e la determinazione dirigenziale n. 289 del 4/4/2017, riferita ai fini del presente provvedimento all’operazione 10.1.7 Azione 1;
- per il 2018, la DGR n.13-6737 del 13/4/2018 e la determinazione dirigenziale n. 454 del 16/4/2018, riferite alle operazioni 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 e 10.1.9;
- per il 2019, la DGR n. 34-8759 del 12/4/2019 e la determinazione dirigenziale n. n. 335 del 15/4/2019, riferite alle operazioni 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8;
- per il 2020, la DGR n. 20-1339 del 8.05.2020 e la determinazione dirigenziale n. 263 del 11/05/2020, riferite alle azioni/operazioni 10.1.4/3 e 10.1.7;
- per il 2021, la D.G.R. n. 17-3076 del 9/4/2021 e la determinazione dirigenziale n. 347 del 23/04/2021, riferite alle azioni/operazioni 10.1.2, 10.1.3 (azioni 2 e 3), 10.1.4 (azioni 1 e 3), 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 e 10.1.9 e loro s.m.i.;

richiamata la Misura 11 (Agricoltura biologica), corrispondente all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, articolata nelle operazioni 11.1.1 (conversione agli impegni dell’agricoltura biologica) e 11.2.1 (mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica);

richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale che hanno individuato le condizioni, i criteri di selezione e la disponibilità finanziaria e le determinazioni dirigenziali che negli anni scorsi hanno definito le disposizioni per le domande di nuova adesione a impegni pluriennali tuttora in fase di svolgimento, in quanto ammissibili e finanziabili:

- per il 2018, la DGR n. 14-6738 del 13.04.2018 e la determinazione dirigenziale n. 450 del 16.04.2018 riferite all’operazione 11.2.1;
- le già menzionate DGR n. 14-4814 del 27/03/2017 e la determinazione dirigenziale n. 289 del 4/4/2017 e DGR n.13-6737 del 13/4/2018 e la determinazione dirigenziale n. 454 del 16/4/2018,

che hanno consentito nel 2017 e nel 2018 la conversione di impegni in corso dell'Operazione 10.1.1 in nuovi impegni dell'Operazione 11.1.1;

- per il 2021, la DGR n. 17-3076 del 9/4/2021 e la determinazione dirigenziale n. 361 del 27/04/2021 riferite alle operazioni 11.1.1 e 11.2.1;

visto il decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 recante <<Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale>> che continua ad essere il provvedimento di riferimento in ambito condizionalità fino al termine della corrente programmazione 2014-2022, prevista per il 31 dicembre 2022;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese;

vista la legge regionale 13/11/2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA., il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 94-3832 del 4/8/2016 (BURP n. 36 del 8/9/2016), avente per oggetto "Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. n. 41-5775 23.04.2007, e pertinenti disposizioni operative";

considerato che l'ARPEA delega a Settori della Direzione regionale Agricoltura una parte dei propri compiti riguardanti il trattamento delle domande di pagamento;

richiamati il Manuale Procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC, approvato con determinazione dell'ARPEA n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i. e il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea approvato con Determina n. 351 del 10/12/2020;

vista la determinazione dell'ARPEA n. 34 del 23.02.2022, recante le disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento 2022 per la Misura 10, sottomisura 10.1 e la Misura 11 ed in particolare le istruzioni contenute nell'allegato 1;

ritenuto necessario confermare e, ove opportuno, aggiornare le disposizioni sull'applicazione degli interventi, rivolte alle imprese agricole o altri Soggetti (limitatamente all'operazione 10.1.7.1) che nel 2022 sono tenuti a presentare una domanda di pagamento per la prosecuzione di impegni pluriennali in corso relativi alla Misura 10, sottomisura 10.1 e alla Misura 11;

stabilito, pertanto, di approvare le disposizioni per le domande di pagamento 2022 riferite alla Misura:

- 10, sottomisura 10.1 comprese nell'Allegato 1,
- 11 comprese nell'Allegato 2

e le disposizioni comuni ad entrambe le Misure contenute nell'Allegato 3;

evidenziato che gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e che tali disposizioni e prescrizioni per l'attuazione degli impegni in corso risultano di competenza della Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

vista la determinazione dirigenziale n. 7 del 5/1/2022, con la quale a decorrere dal 10/1/2022 la

dirigente dott.ssa Anna Maria Valsania è stata delegata ai procedimenti relativi all'attuazione di politiche agroambientali, agricoltura biologica e agricoltura ecocompatibile, di competenza del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile; dato atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente;

data l'osservanza delle Deliberazioni della Giunta regionale menzionate in riferimento ai bandi delle Misure 10, (sottomisura 10.1) e 11 per quanto dispongono in merito alle condizioni, ai criteri di selezione e alla disponibilità finanziaria, così come applicati con Determinazioni dirigenziali del Settore competente alle domande di sostegno per definirne l'ammissibilità, sulla base di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 (Criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni) della Legge Regionale 14 ottobre 2014, n.14;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- vista la D.G.R. n. 15 - 4621 del 4 febbraio 2022 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396",

DETERMINA

1) in riferimento alle domande di pagamento delle imprese agricole (e di altri Soggetti limitatamente all'operazione 10.1.7.1) che nel 2022 proseguono l'attuazione di impegni in corso (in quanto risultati ammissibili a finanziamento) della Misura 10, sottomisura 10.1, attivati rispettivamente:

- nel 2016, alle condizioni specificate dalla DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 e dalla D.D. n. 248 del 21/04/2016 e s.m.i.;
- nel 2017, alle condizioni specificate dalla DGR n. 14-4814 del 27/3/2017 e dalla D.D. n. 289 del 4/4/2017 e s.m.i.;
- nel 2018, alle condizioni specificate dalla DGR n.13-6737 del 13/4/2018 e dalla determinazione dirigenziale n. 454 del 16/4/2018;
- nel 2019, alle condizioni specificate dalla DGR n. 34-8759 del 12/4/2019 e dalla determinazione dirigenziale n. 335 del 15/4/2019;
- nel 2020, alle condizioni specificate dalla DGR n. 20-1339 del 8/05/2020 e dalla determinazione

dirigenziale n. 263 del 11/05/2020, riferite alle operazioni 10.1.4/3 e 10.1.7;
- nel 2021, alle condizioni specificate dalla DGR n. 17-3076 del 9/4/2021 e dalla determinazione dirigenziale n. 347 del 23/04/2021, riferite alle azioni/operazioni 10.1.2, 10.1.3 (azioni 2 e 3), 10.1.4 (azioni 1 e 3), 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 e 10.1.9 e loro s.m.i.;

di approvare le disposizioni applicative contenute nell'Allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, articolate nel modo seguente:

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE II – DESCRIZIONI DELLE OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI

2) in riferimento alle domande di pagamento delle imprese agricole che nel 2022 proseguono l'attuazione di impegni in corso (in quanto risultati ammissibili a finanziamento) relativi alla Misura 11, operazioni 11.1.1 (Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica) e 11.2.1 (Mantenimento degli impegni di produzione biologica) attivati rispettivamente:

- nel 2018 ai sensi dell'operazione 11.2.1 alle condizioni della D.G.R. n. 14-6738 del 13.04.2018 e della D.D. n. 450 del 16.04.2018;
- nel 2018 da conversioni di impegni dell'operazione 10.1.1 (Produzione integrata) in impegni della misura 11, effettuate ai sensi dell'art. 14(1) del regolamento (UE) 807/2014;
- nel 2021 ai sensi delle operazioni 11.1.1 e 11.2.1 alle condizioni della D.G.R. n. 17-3076 del 9/4/2021 e della D.D. n. 361 del 27/04/2021,

di approvare le disposizioni applicative contenute nell'Allegato 2 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, articolate nel modo seguente:

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE II – DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

3) in riferimento ad entrambe le Misure 10, sottomisura 10.1 e alla misura 11 di approvare le disposizioni comuni, contenute nell'Allegato 3 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, articolate nel modo seguente:

PARTE I - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

PARTE II – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

4) di richiamare la determinazione dell'Arpea n. 34 del 23.02.2022, recante le disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento 2022 per la Misura 10, sottomisura 10.1 e la Misura 11 ed in particolare le istruzioni (procedure e scadenze) contenute nell'allegato 1;

5) di stabilire che le disposizioni contenute negli allegati alla presente determinazione potranno essere modificate o integrate dal Settore competente della Direzione Agricoltura e cibo.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 e, nella versione vigente, con decisione della Commissione europea (2021) 7355 del 6/10/2021

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO

Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022

Misura 10: Pagamenti agro-climatico-ambientali

(art. 28 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

(paragrafi 1-8 dell'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013)

**Disposizioni per la prosecuzione degli impegni in corso
Annualità 2022**

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
1.1 DEFINIZIONI.....	5
1.2 FINALITÀ.....	6
1.3 RISORSE FINANZIARIE.....	6
1.4 BENEFICIARI.....	7
1.5 OGGETTO DEL SOSTEGNO.....	7
1.6 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	12
PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI.....	13
2.1. OPERAZIONI DELLA SOTTOMISURA 10.1 OGGETTO DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI. .	13
2.2 - OPERAZIONE 10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE.....	14
2.2.1 Descrizione degli interventi.....	14
2.2.2 Beneficiari.....	14
2.2.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione.....	15
2.2.4 Impegni di base.....	15
2.2.5 Impegni aggiuntivi.....	16
2.2.6 Durata.....	20
2.2.7 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie.....	20
2.2.8 Entità del premio annuale.....	21
2.2.9 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura.....	21
2.3 OPERAZIONE 10.1.3 – TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA.....	22
2.3.1 Descrizione degli interventi.....	22
2.3.2 Beneficiari.....	22
2.3.4 Impegni di base.....	23
2.3.5 Impegno aggiuntivo (facoltativo).....	30
2.3.6 Durata.....	32
2.3.7 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie.....	32
2.3.8 Entità del premio annuale.....	33
2.3.9 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura.....	33
2.4 - OPERAZIONE 10.1.4 SISTEMI COLTURALI ECOCOMPATIBILI.....	34
2.4.1 Descrizione degli interventi.....	34
2.4.2 Beneficiari.....	35
2.4.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione.....	35

2.4.4 Impegni.....	36
2.4.5 Durata.....	39
2.4.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie.....	39
2.4.7 Compatibilità dell'azione 10.1.4/1 con l'operazione 10.1.1.....	40
2.4.8 Entità del premio annuale.....	40
2.4.9 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura.....	41
2.5 - Operazione 10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera.....	42
2.5.1 Descrizione degli interventi.....	42
2.5.2 Beneficiari.....	42
2.5.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione.....	43
2.5.4 Impegni.....	44
2.5.5 Durata.....	46
2.5.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie.....	46
2.5.7 Entità del premio annuale.....	47
2.5.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura.....	47
2.6 - OPERAZIONE 10.1.6 DIFESA DEL BESTIAME DALLA PREDAZIONE DA CANIDI SUI PASCOLI COLLINARI E MONTANI.....	48
2.6.1 Descrizione del tipo di intervento.....	48
2.6.2 Beneficiari.....	48
2.6.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione.....	48
2.6.4 Impegni.....	49
2.6.5 Durata.....	50
2.6.6 Cumulabilità con gli aiuti di altre operazioni della misura 10 e di altre misure.....	50
2.6.7 Entità del premio annuale.....	50
2.6.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura.....	50
2.7 - OPERAZIONE 10.1.7 GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA	51
2.7.1 Descrizione degli interventi.....	51
2.7.2 Beneficiari.....	52
2.7.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione.....	52
2.7.4 Impegni.....	53
2.7.5 Durata.....	57
2.7.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie.....	57
2.7.7 Entità del premio annuale.....	57
2.7.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura.....	57

2.8 - OPERAZIONE 10.1.8 ALLEVAMENTO DI RAZZE AUTOCTONE MINACCIATE DI ABBANDONO	58
2.8.1 Descrizione del tipo di intervento.....	58
2.8.2 Beneficiari.....	58
2.8.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione.....	58
2.8.4 Impegni.....	59
2.8.5 Sostituzione e trasferimento capi.....	60
2.8.6 Limitazione delle risorse.....	60
2.8.7 Durata.....	61
2.8.8 Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure.....	61
2.8.9 Incompatibilità del pagamento con gli aiuti dei pagamenti diretti.....	61
2.8.10 Entità del premio annuale.....	61
2.9 - OPERAZIONE 10.1.9 GESTIONE ECO-SOSTENIBILE DEI PASCOLI.....	62
2.9.1 Descrizione del tipo di intervento.....	62
2.9.2 Beneficiari.....	63
2.9.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione.....	63
2.9.4 Impegni.....	64
2.9.5 Durata.....	66
2.9.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure.....	66
2.9.7 Entità del premio annuale.....	66
2.9.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura.....	67
2.10 - DISPOSIZIONI COMUNI A PIU' OPERAZIONI.....	67
2.10.1 Cumulabilità degli aiuti.....	67
2.10.2 Impegni a particelle fisse o variabili.....	67
2.10.3 Conversione degli impegni.....	68
2.10.4 Adeguamento degli impegni.....	68
2.10.5 Estensione delle superfici sotto impegno.....	68
2.10.6 Superfici aggiuntive in caso di subentro nell'impegno.....	69
2.10.7 Riduzioni di superfici sotto impegno.....	69
2.10.8 Trasferimento dei terreni e degli impegni.....	69

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si intende per:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola (articolo 4(1)(a) del regolamento (UE) 1307/2013;
- **altra dichiarazione:** qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- **condizionalità:** criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente, della salubrità dei prodotti e del benessere animale. Le regole di condizionalità sono individuate dal regolamento (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1 e specificati nella pertinenti disposizioni nazionali e regionali;
- **domanda di sostegno:** una domanda di sostegno o di adesione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;
- **domanda di pagamento:** la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- **fascicolo aziendale** (elettronico e cartaceo) relativo a ciascuna azienda agricola: preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni strutturali e durevoli. Nell'ottica di fornire una struttura organica e coerente delle informazioni proprie di una azienda agricola, il legislatore, nel DPR 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004, ha individuato il modello tecnico-organizzativo di riferimento costituito dal fascicolo aziendale. Il fascicolo aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, sulla base anche di quanto stabilito dal DPR 503/99 e va incrementato nei contenuti sulla base di specifiche esigenze. Il fascicolo aziendale deve essere costituito da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale (CUAA) , esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale.
Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente. Norme di cui al reg. delegato (UE) 2021/841 della Commissione che modifica il reg. (UE)640/2014 per quanto riguarda le inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina;
- **parcella agricola:** porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione;
- **sistema informativo agricolo piemontese (SIAP):** il sistema informativo regionale di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali dei titolari delle domande;

- **sistema integrato di gestione e controllo (SIGC):** descritti gli elementi del SIGC sono descritti all'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1306/2013 ¹. Viene applicato alla misura 10 prevista dall'art. 28 (paragrafi 1-8) del reg. (UE) 1305/2013;
- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) n. 1307/2013 (lettere e, f, g, h) ;
- **superficie determinata:** la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE) 640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;
- **uso:** in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera a) dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

1.2 FINALITÀ

Ai sensi dall'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013, la misura 10 del PSR 2014-2020 sostiene l'adozione di tecniche produttive compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i cambiamenti climatici o a favorire l'adattamento ad essi. Essa pertanto concorre al conseguimento dell'*obiettivo generale* del PSR "Conservazione e promozione dei cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima".

Le finalità perseguite sono indicate più in dettaglio nell'ambito di ciascuna operazione.

1.3 RISORSE FINANZIARIE

Trattandosi di domande di pagamento riguardanti impegni intrapresi in annualità precedenti, la copertura finanziaria è a carico delle risorse del PSR a suo tempo impegnate con i rispettivi bandi.

I pagamenti verranno effettuati secondo la seguente suddivisione tra i 3 fondi partecipanti:

- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
- 39,816% a carico dei fondi nazionali e
- 17,064% a carico dei fondi regionali.

¹ Gli elementi sono: a) banca dati informatizzata; b) sistema di identificazione delle parcelle agricole, c) sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto d) domande di aiuto e domande di pagamento e) sistema integrato di controllo, f) sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno (...)

1.4 BENEFICIARI

I beneficiari del sostegno sono soggetti che proseguono nell'attuazione di impegni in corso della sottomisura 10.1:

- titolari di domande di pagamento relative all'operazione 10.1.7 Azione 1 giunte nel 2022 al *sesto anno di impegno*, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2017 ai sensi della D.G.R. n.14-4814 del 27.3.2017 e della D.D. n. 289 del 4.4.2017 e loro s.m.i. , risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite negli anni dal 2018 al 2021;
- titolari di domande di pagamento giunte nel 2022 al *quinto anno di impegno*, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2018 ai sensi della D.G.R. n. 13-6737 del 13.4.2018 e della D.D. n. 454 del 16.4.2018 e loro s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite negli anni dal 2019 al 2021;
- titolari di domande di pagamento giunte nel 2022 al *quarto anno di impegno*, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2019 ai sensi della DGR n. 34-8759 del 12.04.2019 e della D.D. n. 335 del 15.4.2019 e loro s.m.i. , risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite negli anni 2020 e 2021;
- titolari di domande di pagamento giunte nel 2022 al *terzo anno di impegno*, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2020 ai sensi della DGR n. 20-1339 del 8.05.2020 e della D.D. n. 263 del 11.05.2020, risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite nel 2021;
- titolari di domande di pagamento giunte nel 2022 al *secondo anno di impegno*, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2021 ai sensi della DGR n. 17-3076 del 9.04.2021 e della D.D. n. 347 del 23.04.2021 , risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie.

I beneficiari degli aiuti della sottomisura 10.1 sono agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e, nel caso dell'azione 10.1.7, anche altri gestori del territorio che assumono volontariamente uno o più impegni agro-climatico-ambientali, per la cui realizzazione ricevono pagamenti annuali. I tipi di beneficiario sono specificati nella descrizione delle singole operazioni.

1.5 OGGETTO DEL SOSTEGNO

La sottomisura 10.1, attraverso le operazioni in cui è articolata, sostiene l'attuazione di impegni agro-climatici-ambientali ad adesione volontaria di durata almeno quinquennale. Gli aiuti annuali previsti, riportati nella trattazione delle singole operazioni (*cf. Parte II*), sono calcolati per ettaro di superficie o per UBA (unità di Bestiame adulto) sulla base dei maggiori costi e/o dei minori ricavi connessi all'attuazione dei rispettivi impegni.

Gli aiuti non possono oltrepassare i limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013², a eccezione delle operazioni 10.1.7 e 10.1.8 per le quali il PSR ha autorizzato il superamento di tali massimali. In caso di adesione a un'operazione e ai rispettivi impegni aggiuntivi oppure a più operazioni fra loro cumulabili, la somma dei premi per ettaro potrebbe dar luogo al superamento del massimale. In questo caso il programma informativo abbatte in fase istruttoria il premio all'importo massimo previsto dall'allegato II del Reg.(UE) n. 1305/2013.

² I limiti indicati nel reg. (UE) 1305/2013 sono 600 € per ettaro/anno per le colture annuali, 900 € per ettaro/anno per le colture perenni specializzate, 450 € per ettaro/anno per altri usi del suolo, 200 € per UBA/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

Elementi di riferimento (baseline)

Gli impegni della Misura vanno al di là delle seguenti regole basilari.

A) MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA:

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari; criteri per lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.), come definiti nelle disposizioni del Decreto Ministeriale del 7/6/2018;

B) CONDIZIONALITÀ:

La condizionalità è costituita da regole basilari in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali che si applicano ai pagamenti diretti, agli aiuti per la ristrutturazione/riconversione di vigneti e per la vendemmia verde e ai pagamenti dello sviluppo rurale riferiti alle superfici (inclusi gli aiuti agro-climatico ambientali della misura 10). Le regole in questione si compongono di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). I riferimenti normativi sono i seguenti:

- regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. (Titolo VI, Capo I e allegato II);
- Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020 (suppl. ord. n. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020) che ha sostituito il decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019 che continua ad essere il provvedimento di riferimento in ambito condizionalità fino al termine della corrente programmazione 2014-2022, prevista per il 31 dicembre 2022;
- disposizioni attuative della Giunta regionale, alle quali si rimanda per la descrizione delle regole di seguito sinteticamente richiamate. Alla data di approvazione del presente provvedimento, l'atto che ha definito in ultimo la materia a livello regionale è la DGR n. 13-1620 del 3/7/2020 (BURP n. 28 del 10/7/2020),

I - AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5

Obblighi amministrativi, obblighi riguardanti lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, il rispetto dei massimali di apporto azotato previsti e i divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati;

BCAA1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

a) rispetto di divieti di fertilizzazione su terreni adiacenti ai corsi d'acqua;

b) costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'ampiezza della fascia inerbita richiesta varia in funzione degli stati ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

- divieto di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste;
- in caso di scarico di sostanze pericolose non assimilabili a scarichi domestici, disporre dell'autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti e rispettare le condizioni ivi contenute.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

- a) su superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) su tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, assicurare una copertura vegetale nel periodo tra il 15 novembre e il 15 febbraio, o in alternativa adottare tecniche per la protezione del suolo.

Per tutti i terreni sopra indicati, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno dal 15 novembre al 15 febbraio;

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

- a) in terreni declivi a seminativo che manifestano fenomeni erosivi (presenza di incisioni diffuse o rigagnoli) in assenza di sistemazioni, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 m l'uno dall'altro;
- b) non effettuare di livellamenti non autorizzati;
- c) mantenere la rete idraulica aziendale e la baulatura dei terreni.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate

E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie di seminativi (fatte salve le deroghe previste).

CGO 2 – direttiva 2009/147/CE del 30/11/2009 (conservazione degli uccelli selvatici) e CGO 3 – direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)

- si applicano le pertinenti disposizioni del DM n. 184 del 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)";
- devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357
- fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati nell'ambito della BCAA 7

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. (Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte) e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

non eliminare gli elementi caratteristici del paesaggio, qualora identificati territorialmente: gli alberi monumentali identificati nel registro nazionale o tutelati da norme regionali o nazionali, nonché siepi, alberi isolati o in filari, stagni, muretti a secco, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Non eseguire interventi di potatura di elementi caratteristici del paesaggio nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto

II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali

Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n.158 del 16/3/2006.

CGO 6 – direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini

- comunicazione all'ASL per la registrazione dell'azienda;
- tenuta del registro aziendale, comunicazione della consistenza dell'allevamento e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 7 – regolamento (CE) n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

- registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;
- identificazione e registrazione degli animali
- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- movimentazione dei capi in uscita e in ingresso.

CGO 8 - regolamento (CE) n. 21/2004, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina

- registrazione dell'azienda in BDN;
- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 9 – regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Art. 55

- prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

III - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7/7/2011.

CGO 12 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7/7/2011 e s.m.i.

CGO 13 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26/3/2001 e s.m.i.

C) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- regolamento. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10;
- allegato 7 del DM n. 2588 del 10/03/2020 (suppl. ord. n. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020);
- Determinazione dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017, relativa alla classificazione delle inadempienze e alle conseguenti riduzioni/esclusioni di pagamento.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150;
- Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di prodotti fitosanitari (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Obbligo di formazione e conoscenza dei principi generali della produzione integrata obbligatoria; Magazzinaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Verifica delle attrezzature per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);
Rispetto delle disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti:

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 “Approvazione del codice di buona pratica agricola”); Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 n. 5046 “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e ss.mm.ii. .

ATTENZIONE: Il rispetto delle regole di base richiamate nei punti A), B) e C) è condizione per percepire integralmente gli aiuti della sottomisura 10.1. Nella trattazione delle singole operazioni sono indicate le regole di base direttamente collegate a singoli impegni di ciascuna operazione.

Per gli impegni assunti ai sensi della misura 10 è prevista la condizione (clausola) di revisione al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori. La clausola comprende anche gli adeguamenti necessari per evitare il doppio finanziamento delle pratiche di inverdimento (*greening*). Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per la durata di effettiva validità dell'impegno.³

Le operazioni 10.1.4 (azioni 2 e 3) e 10.1.7 (azioni 1, 2 e 3) prevedono una riduzione dei pagamenti per impegni che siano già in parte compensati dal pagamento unico ai sensi del reg. (UE) 1307/2013, per via di una parziale sovrapposizione con le regole di condizionalità o del *greening*.

1.6 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
--

La misura è applicabile all'intero territorio regionale. Alcune operazioni/azioni sono limitate a specifiche aree o colture in funzione degli obiettivi ambientali da raggiungere e dei fabbisogni territoriali.

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

³ Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 48.

PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI

2.1. OPERAZIONI DELLA SOTTOMISURA 10.1 OGGETTO DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI

Le presenti disposizioni riguardano le domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni in corso della sottomisura 10.1, relativi alle seguenti operazioni/azioni:

- 10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie
- 10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa:
 - 10.1.3/1 Introduzione delle tecniche di minima lavorazione,
 - 10.1.3/2 Semina su sodo
 - 10.1.3/3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale
- 10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili:
 - 10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti
 - 10.1.4/2 Diversificazione colturale in aziende maidicole
 - 10.1.4/3 Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi
- 10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera
 - 10.1.5/1 Distribuzione di effluenti con interrimento immediato
 - 10.1.5/2 Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande
- 10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani
- 10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema:
 - 10.1.7/1. Gestione di formazioni vegetali e aree umide
 - 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica
 - 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi
- 10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono
- 10.1.9 Gestione sostenibile dei pascoli

2.2 - OPERAZIONE 10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE

2.2.1 Descrizione degli interventi

L'operazione tende a mitigare le conseguenze negative della pratica dell'asciutta sulla biodiversità della risaia. A tale scopo essa sostiene il mantenimento, durante il ciclo colturale del riso, di una riserva d'acqua tale da consentire agli organismi acquatici di sopravvivere anche durante le asciutte e di ripopolare le camere di risaia nelle successive fasi di allagamento. L'operazione, inoltre, richiede l'inerbimento a fini naturalistici di un argine della camera di risaia e sostiene, quali impegni accessori da attuarsi fra un ciclo colturale e l'altro del riso, il mantenimento delle stoppie in campo, la sommersione invernale e la coltivazione di erbai intercalari da sovescio.

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio
- e secondariamente, in riferimento ad alcuni impegni facoltativi:
- migliorare la conservazione del sistema suolo
 - diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio.

La salvaguardia della biodiversità tende, fra l'altro, ad accrescere il controllo naturale delle zanzare favorendo il compimento del ciclo biologico dei loro predatori naturali (girini, libellule, pesci. ecc.), che nelle condizioni ordinarie risultano fortemente limitati dalle ripetute fasi di asciutta. Nel favorire la complessità dell'agroecosistema, l'intervento presenta quindi potenziali riflessi positivi sulla qualità di vita delle popolazioni locali e anche sull'attrattività dei territori risicoli per una fruizione ricreativa, didattica, di studio e di ricerca naturalistica.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	Elementi ambientali (<i>focus area</i>)				
	4a	4b	4c	5d	5e
10.01.02	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzione delle emissioni in atmosfera:)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	***		**		**

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di ciascuna *focus area*.

2.2.2 Beneficiari

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate.

2.2.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

L'operazione è applicabile a superfici ricadenti nel territorio regionale e coltivate a riso in sommersione (anche qualora le fasi iniziali della coltura siano svolte in asciutta).

La superficie minima di attuazione dell'impegno di base è di 3 ettari.

2.2.4 Impegni di base

L'operazione prevede l'assunzione degli impegni di base, richiesta a tutti gli agricoltori aderenti, e l'adesione facoltativa a impegni aggiuntivi.

Gli impegni di base sono i seguenti:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1. Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, lungo uno o più lati sul perimetro della camera di risaia, un fosso a sezione trapezoidale largo almeno 60 cm (base maggiore del trapezio, posta in alto) e profondo almeno 40 cm. Il rapporto fra la lunghezza di totale dei fossi e la superficie totale oggetto di impegno deve essere almeno pari a 100 metri per ettaro. Al fine di rispettare tale condizione, necessaria per la giustificazione dell'aiuto, il sostegno può essere richiesto per una superficie inferiore alla superficie delle camere di risaia interessate.</p> <p>Il rapporto minimo fra la lunghezza del fosso e la superficie oggetto di impegno deve essere rispettato in ciascuna camera interessata.</p> <p>Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta. Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline.</p> <p>Il beneficiario deve disporre di una rappresentazione cartografica delle camere di risaia e dei fossi oggetto di impegno, con l'indicazione delle rispettive superfici e lunghezze. Tale documentazione deve essere fornita ai funzionari incaricati in caso di eventuali controlli in azienda.</p> <p>Durante il ciclo colturale del riso non è consentito intervenire sul fosso, fatte salve circostanze particolari e impreviste (es. danni da fauna selvatica) tali da richiedere nel periodo primaverile o estivo, al fine di garantire la funzionalità del fosso, interventi di ripristino che devono essere comunicati all'Ufficio istruttore con almeno 5 giorni di anticipo per eventuali controlli sul posto. In casi di particolare urgenza (es. danni all'argine che potrebbero compromettere la sommersione della camera) l'intervento può essere avviato contestualmente alla comunicazione all'Ufficio istruttore.</p>	<p>Requisiti minimi</p> <p>Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>

<p>Impegno 2. Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea.</p> <p>L'argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia, non necessariamente coincidente con un lato lungo il quale è stato realizzato il fosso che beneficia del sostegno dell'operazione.</p> <p>In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone. La miscela di semente potrà essere composta da sole graminacee poliennali, quali <i>Festuca arundinacea</i> L.), Erba mazzolina (<i>Dactylis glomerata</i> L.) ed Erba fienarola (<i>Poa pratense</i> L.), rustiche e resistenti agli stress idrici, cui possono essere aggiunti Loglio (<i>Lolium perenne</i> L.) o Loiessa (<i>Lolium multiflorum</i> L.) per garantire una rapida copertura iniziale; o da graminacee consociate a leguminose: Trifoglio bianco (<i>Trifolium repens</i> L.) Trifoglio pratense (<i>Trifolium pratense</i> L.) ed Erba medica (<i>Medicago sativa</i> L.).</p> <p>Per non compromettere le finalità naturalistiche dell'intervento, sull'argine oggetto di impegno non devono essere effettuati interventi di contenimento della vegetazione nel periodo compreso fra il 15 marzo e la fine di luglio di ogni anno del periodo di impegno.</p> <p>La scelta di lasciare la vegetazione spontanea o di seminare determinate specie e le modalità di gestione degli argini inerbiti devono tenere conto dell'eventuale presenza di specie protette dalla direttiva Habitat, attenendosi alle specifiche norme per la loro tutela.</p>	<p>Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
--	--

Le particelle interessate possono cambiare durante il periodo di attuazione dell'impegno, in conseguenza della rotazione del riso. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, la variazione delle particelle può comportare una variazione nel numero di ettari oggetto di impegno da un anno all'altro, entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

2.2.5 Impegni aggiuntivi

Sull'intera superficie interessata dagli impegni di base o su parte di questa, possono essere assunti uno o più impegni facoltativi tra quelli di seguito indicati:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno aggiuntivo 1: Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale.</p> <p>Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente, per poi effettuare (nello stesso anno) le operazioni preparatorie del terreno e la semina della successiva coltivazione di riso.</p> <p>L'impegno, qualora assunto, deve essere attuato in almeno due anni del periodo di applicazione degli impegni di base, per le domande con impegno di base quinquennale, mentre per le domande con impegno di base triennale, può essere attuato anche soltanto un anno.</p>	<p>Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>

<p>Impegno aggiuntivo 2: Sommersione invernale delle risaie. Nel corso del periodo di attuazione degli impegni di base: a) mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio; b) comunicare preventivamente all'Ufficio istruttore il periodo di sommersione invernale e i terreni interessati. La comunicazione deve essere accompagnata dall'attestazione della disponibilità del Consorzio irriguo a fornire l'acqua necessaria per le superfici e il periodo indicati, o dalla dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell'acqua necessaria all'attuazione dell'intervento. L'impegno, qualora assunto, deve essere attuato in almeno due anni del periodo di applicazione degli impegni di base, per le domande con impegno di base quinquennale, mentre per le domande con impegno di base triennale, può essere attuato anche soltanto un anno.</p>	<p>Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>																		
<p>Impegno aggiuntivo 3: Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino. Nel corso del periodo di attuazione degli impegni di base: a) coltivare come coltura intercalare un erbaio da sovescio autunno-vernino utilizzando semente con prevalenza (in peso) di graminacee, leguminose o crucifere, in purezza o consociate, curarne la buona riuscita creando in particolare, ove necessario, adeguati canali di scolo per evitare ristagni; b) non sottoporlo a fertilizzazioni o a trattamenti fitosanitari; c) mantenerlo in campo almeno fino alla fine di febbraio e quindi sovesciarlo.</p> <p>L'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo.</p> <p>Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere commisurata alla superficie oggetto dell'impegno facoltativo, nonché la densità della copertura vegetale ottenuta. Le semine devono essere effettuate entro il 15 ottobre. Per le semine in purezza devono essere rispettate le seguenti <i>quantità minime</i> di seme per ettaro di superficie oggetto di impegno.</p> <table border="1" data-bbox="119 1265 973 1765"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Quantità di seme (kg/ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><i>Graminacee</i></td> </tr> <tr> <td>Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Loiessa</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Leguminose</i></td> </tr> <tr> <td>Veccia vellutata (<i>V.villosa</i>)</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Trifoglio incarnato</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Crucifere</i></td> </tr> <tr> <td>Colza</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nel caso degli erbai misti la quantità di seme di ciascuna specie può ridursi e rappresentare una percentuale della quantità richiesta per la semina in purezza. La somma di tali percentuali (riferite per ciascuna specie alla quantità prevista per la semina purezza) deve essere almeno pari a 100.</p> <p>L'impegno, qualora assunto, deve essere attuato in almeno due anni del periodo di applicazione degli impegni di base, per le domande con impegno di base</p>	Specie	Quantità di seme (kg/ha)	<i>Graminacee</i>		Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale	120	Loiessa	20	<i>Leguminose</i>		Veccia vellutata (<i>V.villosa</i>)	50	Trifoglio incarnato	30	<i>Crucifere</i>		Colza	40	<p>Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
Specie	Quantità di seme (kg/ha)																		
<i>Graminacee</i>																			
Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale	120																		
Loiessa	20																		
<i>Leguminose</i>																			
Veccia vellutata (<i>V.villosa</i>)	50																		
Trifoglio incarnato	30																		
<i>Crucifere</i>																			
Colza	40																		

quinquennale, mentre per le domande con impegno di base triennale, può essere attuato anche soltanto un anno.

Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione del riso. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

Ai fini del rispetto del limite del 20% si considera come superficie oggetto di impegno ammissibile, sia nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo (superficie di riferimento) che negli anni successivi, la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda annuale; in caso di successiva rinuncia parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, motivata dal verificarsi di circostanze impreviste che abbiano impedito l'attuazione dell'intervento o ne abbiano compromesso la buona riuscita (es. condizioni meteorologiche avverse), la superficie oggetto di impegno comprende anche la parte per la quale viene presentata la rinuncia, in quanto anch'essa interessata dalla semina dell'erbaio come attestato dalla documentazione di acquisto del seme.

Trattandosi di una coltura da sovescio, essa non può essere raccolta, asportata o utilizzata in alcun modo, nemmeno con pascolamenti, sfalci intermedi o per scopi energetici.

<p>Impegno aggiuntivo 4: Realizzazione di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base.</p> <p>Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, all'interno di ciascuna camera di risaia oggetto dell'intervento facoltativo, lungo uno o più lati sul perimetro della camera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ un fosso di almeno 80 cm di larghezza (lato maggiore, posto in alto, della sezione trapezoidale) e 100 cm di profondità, per una lunghezza minima di almeno 100 m per ettaro; ✓ <i>oppure</i> un fosso di almeno 60 cm di larghezza (lato maggiore, posto in alto, della sezione trapezoidale) e 60 cm di profondità, per una lunghezza minima di almeno 100 m per ettaro; <p>Al fine di rispettare il rapporto di 100 m di lunghezza/ha, condizione necessaria per la giustificazione dell'aiuto, il sostegno può essere richiesto per una superficie inferiore alla superficie delle camere di risaia interessate.</p> <p>Come nell'impegno di base, il fosso deve essere mantenuto costantemente allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo intercorrente fra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta.</p> <p>Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline.</p> <p>Durante il ciclo colturale del riso non è consentito intervenire sul fosso, fatte salve circostanze particolari e impreviste (es. danni da fauna selvatica) tali da richiedere nel periodo primaverile o estivo, al fine di garantire la funzionalità del fosso, interventi di ripristino che devono essere comunicati all'Ufficio istruttore con almeno 5 giorni di anticipo per eventuali controlli sul posto. In casi di particolare urgenza (es. danni all'argine che potrebbero compromettere la sommersione della camera) l'intervento può essere avviato contestualmente alla comunicazione all'Ufficio istruttore.</p> <p>L'impegno deve essere attuato, a partire dall'anno di assunzione, fino al termine del periodo di applicazione dell'impegno di base.</p>	<p>Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Gli impegni aggiuntivi 1), 2) e 3) non sono fra loro compatibili sulla stessa superficie; ciascuno di essi è compatibile sulla stessa superficie con l'impegno aggiuntivo 4).</p>	

Per gli impegni facoltativi "mantenimento delle stoppie nel periodo invernale", "coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio" e "sommersione invernale delle risaie", nella domanda di pagamento devono essere indicate le particelle che si intende destinare a tali interventi nel periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze impreviste (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano l'effettuazione degli interventi o ne compromettano la buona riuscita, il richiedente potrà presentare entro il 31/12/2022, mediante l'apposita funzione informatica, una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento. Dopo tale data saranno avviate le verifiche in campo durante le quali sarà controllata in particolare, per quanto riguarda gli erbai, la presenza in campo e la copertura vegetale ottenuta. Successive rinunce saranno ancora possibili, ma ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 (art. 3) non potranno essere considerate se l'autorità competente avrà comunicato l'intenzione di effettuare il controllo o avrà riscontrato inadempienze.

2.2.6 Durata

La durata degli impegni di base è quinquennale per le adesioni 2018 o triennale per le adesioni 2021.

Se al termine del quinto anno viene attuato un impegno facoltativo autunno-invernale (mantenimento delle stoppie in campo, coltivazione di erbai autunno-vernini o sommersione invernale delle risaie) l'impegno si protrae nella campagna successiva fino al termine del suo periodo di attuazione.

2.2.7 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie

Gli aiuti dell'operazione 10.1.2 sono cumulabili sulla stessa superficie fisica con gli aiuti di altre operazioni della misura 10 e con quelli di altre misure, come indicato nella tabella seguente:

		10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE				
		IMPEGNI DI BASE	IMPEGNI AGGIUNTIVI			
			Mantenimento stoppie nel periodo invernale	Sommersione invernale della risaia	Erbaio da sovescio autunno-vernino	Realizzazione di un fosso di sezione >
10.1.1	IMPEGNI DI BASE	C	C	C	C	C
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Metodo della confusione sessuale				
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite				
		Manutenzione di nidi artificiali	C	C	C	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino	C			C
	Sommersione invernale della risaia	C			C	
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione	C	C	C	C
		Introduzione delle tecniche di semina su sodo				
		Apporto matrici organiche	C	C	C	C
	IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino	C				C
11.1	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica	C	C	C		C
11.2	Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica	C	C	C		C
13.1.1	Indennità compensativa	C	C	C	C	C

2.2.8 Entità del premio annuale

- Impegno di base: 125 euro/ha
- Impegni facoltativi:
 - 1 . Mantenimento delle stoppie nel periodo invernale 40 euro/ha
 - 2 . Sommersione invernale della risaia 190 euro/ha
 - 3 . Erbaio da sovescio autunno-vernino 180 euro/ha
 - 4 . Realizzazione di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base:
 - largh. 80 cm, prof. 100 cm 235 euro/ha;
 - largh. 60 cm, prof. 60 cm 55 euro/ha;

I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono superare l'importo massimo per ettaro di 600 euro/ha (allegato II del regolamento UE n. 1305/2013).

2.2.9 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

2.3 OPERAZIONE 10.1.3 – TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA

2.3.1 Descrizione degli interventi

Il rischio di degrado biologico dei suoli agricoli piemontesi con impoverimento della sostanza organica e di erosione a causa della progressiva intensivizzazione delle pratiche agricole, particolarmente evidente nei terreni coltivati a seminativi e a colture arboree da frutto, comporta una maggior esposizione nei confronti dei cambiamenti climatici e dei rischi naturali, riducendo al contempo la biodiversità del suolo. L'intervento contribuisce a soddisfare sul territorio regionale, in via prioritaria, le necessità di:

- migliorare la conservazione del suolo
- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili da parte delle attività agricole,
- diffondere pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio e ridurre le emissioni,
- concorrere alla conservazione della sostanza organica e della biodiversità del terreno.

L'operazione agisce pertanto sui seguenti elementi ambientali:

Operazione	Elementi ambientali (<i>focus area</i>)				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (Miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (Riduzione emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.3	**	**	***	*	***

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire sulle *focus area* interessate.

Le presenti disposizioni riguardano le seguenti azioni dell'operazione 10.1.3:

Azione 10.1.3.1 : Introduzione delle tecniche di minima lavorazione

Azione 10.1.3.2 : Introduzione delle tecniche di semina su sodo

Azione 10.1.3.3 : Apporto di matrici organiche palabili in sostituzione della concimazione minerale

2.3.2 Beneficiari

I beneficiari sono le imprese agricole, singole o associate.

2.3.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

L'operazione è applicabile all'intero territorio regionale. La superficie aziendale complessiva oggetto dell'impegno 10.1.3 deve essere almeno pari a 1 ettaro.

Azioni 1 e 2 (Minima lavorazione e Semina su sodo)

Sono ammissibili all'aiuto le superfici coltivate come coltura principale a seminativo, individuate nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura. I prati avvicendati sono ammissibili all'aiuto soltanto nell'anno di semina. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche.

Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina, di un pre-contratto di noleggio o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti). Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte. Il possesso in proprio prevede che in data antecedente alla presentazione della domanda risulti nella sez. Macchinari agricoli del Fascicolo aziendale (del beneficiario o del soggetto collettivo) una macchina operatrice o attrezzatura funzionale alla lavorazione prevista (es. seminatrice da sodo per l'azione 2), specificandolo nel campo note. Qualora la macchina sia di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte, va allegata alla domanda di sostegno una dichiarazione di disponibilità all'uso da parte della singola impresa agricola.

Azione 3 (Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale)

Sono ammissibili all'aiuto le superfici coltivate come coltura principale a seminativi diversi dalle leguminose, nonché le superfici a colture arboree da frutto (vigneti, frutteti, frutteti per frutta a guscio), come definite nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche. Non sono ammissibili i terreni concessi in asservimento a terzi, né quelli presi in asservimento da terzi, per lo spandimento di matrici organiche ai sensi del Reg. regionale 10/R/2007 e s.m.i.; la verifica si svolge rispetto alle informazioni presenti nell'ultima validazione del Fascicolo con data uguale o antecedente alla presentazione della domanda.

Sono escluse dell'aiuto le aziende che risultino titolari di allevamenti zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas i cui digestati siano destinati all'utilizzo agronomico. Ai fini del presente bando, si considerano "titolari di allevamento zootecnico" le aziende detentrici di bestiame di interesse zootecnico che nel fascicolo aziendale risultino avere almeno un codice allevamento con una consistenza media superiore a 2,0 UBA. Non sono comunque compresi in questa definizione gli allevamenti di api, selvaggina e gli impianti di acquacoltura. Si considera "azienda titolare di impianto di digestione anaerobica" il soggetto che in Fascicolo, sez. Fabbricati, abbia dichiarato almeno una struttura "Digestore anaerobico". Si considera "azienda titolare di impianto di digestione anaerobica" anche l'azienda agricola socia di un impianto per la produzione di biogas gestito in forma societaria; la verifica viene svolta sia nel Fascicolo del soggetto collettivo, in Anagrafica/Elenco Associati, sia nel Fascicolo del soggetto singolo, in Anagrafica/Associazioni o Consorzi a cui si aderisce.

Impegno facoltativo (colture autunno-vernine da sovescio)

Sono ammissibili all'aiuto le sole superfici oggetto di impegno coltivate a seminativo. L'erbaio non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo.

2.3.4 Impegni di base

Gli impegni vengono sottoscritti con la presentazione della domanda di sostegno e pagamento. Oltre agli impegni di base è previsto l'impegno aggiuntivo "Coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio".

Le azioni in cui l'operazione si articola prevedono i seguenti impegni di base.

Azione 10.1.3/1 : Introduzione delle tecniche di minima lavorazione

Descrizione degli impegni di base e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1 Non effettuare arature o vangature; sono ammesse le sole operazioni eseguite con attrezzi portati, semi-portati o trainati dotati di organi lavoranti non mossi idraulicamente o dalla presa di forza. (es. erpici a denti, erpici a dischi).</p> <p>Impegno 2 Non effettuare lavorazioni del terreno oltre i 15 cm di profondità. <i>Nel periodo di impegno, le tecniche di minima lavorazione devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari). Non sono consentite ripuntature o rippature oltre i 15 cm di profondità, né interventi straordinari di livellamento del suolo.</i></p> <p><i>La semina può essere svolta con qualsiasi seminatrice, anche da sodo. Le macchine combinate sono utilizzabili, purché non abbiano organi lavoranti mossi dalla presa di forza.</i></p> <p><i>Le operazioni di fertilizzazione con interrimento sono assimilate ad una lavorazione del terreno, e pertanto devono rispettare il vincolo dei 15 cm di profondità.</i></p> <p><i>Non sono oggetto di questi due impegni gli interventi colturali che non comportano movimentazione del suolo (es. irrigazioni, trattamenti, fertilizzazioni senza interrimento, raccolta).</i></p>	<p>Condizionalità: BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p>Attività minima: Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 3 Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva.</p> <p><i>A partire dalla raccolta della prima coltura valevole per il periodo d'impegno, la coltura successiva deve essere seminata entro 40 giorni dalla raccolta. Le semine delle colture autunno-vernine devono essere effettuate entro il 15 novembre. Per le colture intercalari viene verificata mediante controllo aziendale a campione la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la presenza della coltura (se il controllo avviene durante il suo periodo di permanenza in campo).</i></p>	<p>Attività minima: come sopra</p>

<p>Impegno 4 Non utilizzare fanghi di depurazione. <i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi. Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>
<p>Impegno 5 Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di lavorazione del terreno e i terreni interessati. <i>La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di lavorazione e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le lavorazioni svolte dai contoterzisti. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.</i></p> <p>Per poter ricevere il pagamento annuale, le particelle sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni durante la relativa annualità (decorrente dal 11/11 di ogni anno del periodo di impegno al 10/11 dell'anno successivo).</p>	<p>Non pertinenti</p>
<p>Impegno 6 Annotare in un Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto e i relativi terreni; conservare il registro per l'intero periodo di impegno. <i>Per ciascuna coltura oggetto di impegno (principale e secondaria intercalare) devono essere annotati gli interventi di lavorazione del suolo, semina, concimazione con interrimento, raccolta, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare irrigazioni, trattamenti e concimazioni senza interrimento.</i> <i>La registrazione degli interventi deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i></p>	<p>Non pertinenti</p>
<p>Impegno 7 In caso di noleggio delle macchine necessarie o ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione. <i>Vanno allegati alla domanda di sostegno e conservati i pre-contratti/contratti e tutte le fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica adottata).</i></p>	<p>Non pertinenti</p>

Azione 10.1.3/2 : Introduzione delle tecniche di semina su sodo

Descrizione degli impegni di base e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1 Effettuare la semina diretta su sodo o, per le sole colture seminate a file distanti almeno 40 cm, la lavorazione in bande.</p> <p><i>Nel quinquennio di impegno, le tecniche di semina su sodo devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari).</i></p> <p><i>La lavorazione in bande consiste nel deporre il seme nel terreno senza alterarne la struttura, se non nelle fasce corrispondenti alle file di semina lavorate per una larghezza massima di 20 cm e ad una profondità massima di 15 cm, in modo che la superficie lavorata non superi il 25% della superficie complessiva.</i></p> <p><i>La seminatrice da sodo deve essere utilizzata per tutte le colture che nel quinquennio si succedono sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari), con l'eccezione del riso seminato in acqua. Le seminatrici combinate sono utilizzabili, purché rispettino i vincoli indicati.</i></p>	<p>Condizionalità: BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p>Attività minima: Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 2 Non rimescolare gli strati del profilo attivo del suolo, né effettuare ripuntature o rippature.</p> <p><i>Non sono consentite ripuntature o rippature, né interventi straordinari di livellamento del suolo.</i></p>	<p>Condizionalità: BCAA 6 - mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di sanità delle colture.</p> <p>Attività minima: Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 3 Mantenere sul terreno i residui colturali della coltura principale in modo da formare uno strato protettivo di materiale vegetale (mulching).</p> <p><i>Nel caso che la coltura principale sia un cereale, per residui colturali si intendono le sole stoppie. In risaia non è consentita la bruciatura delle paglie.</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p> <p>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>
<p>Impegno 4 Non utilizzare fanghi di depurazione.</p> <p><i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i></p>	
<p>Impegno 5 Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva.</p> <p><i>A partire dalla raccolta della prima coltura valevole per il periodo di impegno, la coltura successiva deve essere seminata entro 40 giorni dalla raccolta. Le semine delle colture autunno-vernine devono essere effettuate entro il 15 novembre.</i></p> <p><i>Per le colture intercalari viene verificata mediante controllo aziendale a campione la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la presenza della coltura (se il controllo avviene durante il suo periodo di permanenza in campo).</i></p> <p><i>Poiché il terreno non può essere lavorato, l'eventuale intercalare non oggetto di raccolta viene disattivata e lasciata in superficie.</i></p>	Non pertinenti
<p>Impegno 6 Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di semina e i terreni interessati.</p> <p><i>La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di semina e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso</i></p>	Non pertinenti

<p>dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni svolte dai contoterzisti. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.</p> <p>Per poter ricevere il pagamento annuale, le particelle sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni durante la relativa annualità (decorrente dal 11/11 di ogni anno del periodo di impegno al 10/11 dell'anno successivo).</p>	
<p>Impegno 7 Annotare in un Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto e i relativi terreni; conservare il registro per l'intero periodo di impegno.</p> <p><i>Per ciascuna coltura (principale e secondaria intercalare) oggetto di impegno devono essere annotati gli interventi di semina e raccolta, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare eventuali irrigazioni, trattamenti, concimazioni.</i></p> <p><i>La registrazione degli interventi deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i></p>	Non pertinenti
<p>Impegno 8 In caso di noleggio delle macchine necessarie o di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione.</p> <p><i>Vanno allegati alla domanda di sostegno e conservati i pre-contratti/contratti, i quali devono essere dettagliati rispetto al tipo di lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica adottata).</i></p>	Non pertinenti

Azione 10.1.3/3 : Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale

Le particelle oggetto di impegno possono variare da un anno all'altro; il numero di ettari oggetto di impegno può variare entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno.

Descrizione degli impegni di base e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1. Sostituire parte dei concimi azotati di sintesi con materiali organici di origine extra-aziendale in forma palabile: letame, frazioni solide da separazione solido/liquido, anche compostate o digerite, ottenute dal trattamento dei reflui zootecnici e altre matrici agricole, ammendanti compostati di cui all'All. 2 del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.</p> <p>Deve essere distribuito in campo un quantitativo minimo annuo, espresso in termini di sostanza secca, pari almeno a 4 t/ha alle colture arboree da frutto, 6 t/ha alle colture erbacee di pieno campo.</p> <p>Le distribuzioni effettuate nel periodo compreso fra il 1° settembre e il 31 dicembre, possono essere riferite, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'anno di impegno corrispondente all'anno civile in cui le distribuzioni sono effettuate (es. distribuzione effettuata nell'autunno 2021 e riferita all'anno di impegno 2021); - all'anno di impegno successivo (es. distribuzione effettuata nell'autunno 2021 e riferita all'anno di impegno 2022). <p><i>E' possibile utilizzare uno o più dei seguenti materiali: letame, frazioni solide da separazione solido/liquido dei reflui zootecnici, frazioni solide da separazione solido/liquido del digestato classificato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) e s.m.i. , frazioni solide da separazione solido/liquido del digestato assimilato a refluo ai sensi della DGR 23.02.09 n. 64-10874, ammendanti compostati di cui all'All. 2 del D.Lgs. 75/2010. Le frazioni solide da separazione solido/liquido possono essere state oggetto di compostaggio. Non sono ammissibili altri materiali classificati come "assimilati al letame" ai sensi dell'art. 2 del Reg. 10/R/2007 (es. palabili avicunicoli). Il quantitativo minimo annuo di matrici organiche è da intendersi come valore medio aziendale per ciascuna tipologia colturale (arboree da frutto, erbacee di pieno campo).</i></p> <p><i>Il tenore di sostanza secca degli ammendanti compostati e dei separati solidi è desunto dal referto analitico di accompagnamento; per i letami, in assenza di un'analisi è possibile fare riferimento al valore medio del 25%.</i></p> <p><i>La documentazione di acquisizione delle matrici deve indicare la tipologia e la quantità di materiale consegnato, l'origine, la destinazione e la data di consegna. Tale documentazione, insieme agli eventuali referti analitici, va conservata in azienda per l'intero periodo di impegno.</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE (Direttiva Nitrati), D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi relativi ai massimali di N di origine zootecnica.</p> <p>Requisiti minimi uso fertilizzanti: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi relativi ai massimali di N di origine zootecnica.</p>
<p>Impegno 2. Quantificare gli apporti azotati alla coltura, nel rispetto dei massimali previsti per le Zone Vulnerabili ai Nitrati, qualora applicabili, tramite la redazione di un Piano di concimazione annuale basato su un bilancio semplificato apporti-asporti.</p> <p><i>Per la redazione del Piano di concimazione annuale è possibile utilizzare l'applicativo informatico PUA/PUAS o il bilancio semplificato previsto dall'operazione 10.1.1. Per la definizione della dose massima di azoto apportabile in campo, valgono i massimali previsti dalle vigenti normative agro-ambientali, anche qualora tali massimali risultassero più stringenti rispetto alla dose prevista nell'impegno 1.</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE (Direttiva Nitrati), D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.</p>
<p>Impegno 3: In risaia, rispettare un intervallo minimo di 20 giorni tra la distribuzione della matrice organica e la sommersione.</p>	<p>Condizionalità: non previsto. Altri: non pertinenti.</p>

<p>Impegno 4: Non utilizzare fanghi di depurazione. <i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi. Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>
<p>Impegno 5 Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva. <i>A partire dalla raccolta della prima coltura valevole per il periodo di impegno, la coltura successiva deve essere seminata entro 40 giorni dalla raccolta. Quando la coltura raccolta ha un ciclo autunno-vernino, l'intervallo tra questa e la semina successiva può essere maggiore di 40 giorni, ma è comunque necessario seminare una coltura a ciclo autunno-vernino. Le semine delle colture autunno-vernine devono essere effettuate entro il 15 novembre.</i> <i>Per le colture intercalari viene verificata mediante controllo aziendale a campione la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la presenza della coltura (se il controllo avviene durante il suo periodo di permanenza in campo).</i> <i>L'impegno 5 non si applica ai terreni con colture permanenti (fruttiferi e vite)</i></p>	<p>Non pertinenti</p>
<p>Impegno 6 Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo e i terreni interessati. <i>La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di distribuzione e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni svolte dai contoterzisti. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.</i> <i>Per poter ricevere il pagamento annuale, le particelle sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni riferita all'anno di impegno in questione.</i></p>	<p>Non previsti</p>
<p>Impegno 7 Annotare in un Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto e i relativi terreni; conservare il registro per l'intero periodo di impegno. <i>Per ciascuna coltura oggetto di impegno (principale e secondaria intercalare) devono essere annotati gli interventi di semina, distribuzione delle matrici palabili e raccolta, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Nel caso delle risaie, va annotata anche la sommersione qualora attuata a seguito della distribuzione della matrice organica.</i> <i>Non è necessario annotare altre operazioni, quali ad esempio concimazioni minerali, trattamenti e irrigazioni.</i> <i>La registrazione degli interventi deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i></p>	<p>Condizionalità: Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.</p>

<p>Impegno 8. In caso di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione. <i>Vanno conservati e allegati alla domanda di sostegno i pre-contratti/contratti e tutte le fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata).</i></p>	<p>Condizionalità: Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.</p>
---	--

L'azione 1 è alternativa all'azione 2 ed è cumulabile con l'azione 3. L'azione 2 è alternativa all'azione 1 ed è cumulabile con l'azione 3.

2.3.5 Impegno aggiuntivo (facoltativo)

In aggiunta agli impegni di base eventualmente può essere stato assunto negli anni precedenti un impegno facoltativo:

Descrizione degli impegni e specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.												
<p>Coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio Nel corso del periodo di attuazione dell'impegno di base: - seminare come coltura intercalare un erbaio da sovescio autunno-vernino di leguminose, graminacee o crucifere, in purezza o consociate, curarne la buona riuscita e mantenerlo in campo fino all'epoca usuale di preparazione del terreno nella primavera successiva e quindi effettuare il sovescio; - non sottoporre l'erbaio a fertilizzazioni o trattamenti con prodotti fitosanitari. L'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo. <i>Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la densità della copertura vegetale ottenuta. Le semine devono essere effettuate entro il 15 ottobre. Devono essere rispettate le seguenti quantità minime di seme per ettaro di superficie oggetto di impegno.</i></p>	<p>Condizionalità: BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o, in alternativa, tecniche protettive del suolo.</p>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Specie</th> <th style="width: 30%;">Quantità di seme (kg/ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><i>Graminacee</i></td> </tr> <tr> <td>Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale</td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> <tr> <td>Loiessa</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Leguminose</i></td> </tr> <tr> <td>Veccia vellutata (<i>V.villosa</i>)</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> </tbody> </table>	Specie	Quantità di seme (kg/ha)	<i>Graminacee</i>		Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale	120	Loiessa	20	<i>Leguminose</i>		Veccia vellutata (<i>V.villosa</i>)	50	
Specie	Quantità di seme (kg/ha)												
<i>Graminacee</i>													
Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale	120												
Loiessa	20												
<i>Leguminose</i>													
Veccia vellutata (<i>V.villosa</i>)	50												

Trifoglio incarnato	30
<i>Crucifere</i>	
Colza	40

Nel caso degli erbai misti la quantità di seme di ciascuna specie può ridursi e rappresentare una percentuale della quantità richiesta per la semina in purezza. La somma di tali percentuali (riferite per ciascuna specie alla quantità prevista per la semina purezza) deve essere almeno pari a 100.

Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione colturale. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

Ai fini del rispetto del limite del 20% si considera come superficie oggetto di impegno ammissibile, sia nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo (superficie di riferimento) che negli anni successivi, la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda annuale; in caso di successiva rinuncia parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, motivata dal verificarsi di circostanze impreviste che abbiano impedito l'attuazione dell'intervento o ne abbiano compromesso la buona riuscita (es. condizioni meteorologiche avverse), la superficie oggetto di impegno comprende anche la parte per la quale viene presentata la rinuncia, in quanto anch'essa interessata dalla semina dell'erbaio come attestato dalla documentazione di acquisto del seme.

L'impegno, qualora assunto, deve essere attuato in almeno due anni del periodo di applicazione degli impegni di base, per le domande con impegno di base quinquennale, mentre per le domande con impegno di base triennale, può essere attuato anche soltanto un anno.

Se nel primo anno di impegno è stata presentata un'adesione seguita da una rinuncia totale all'impegno facoltativo, motivata dalle ragioni impreviste sopra richiamate, l'impegno facoltativo può essere stato assunto negli anni successivi del periodo di applicazione dell'impegno di base; in questo caso l'impegno deve essere applicato per almeno i due anni successivi al primo e, ai fini del rispetto del limite del 20%, si assume come riferimento la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nel primo anno di effettiva attuazione di tale impegno.

E' vietato raccogliere ed asportare la coltura, che non potrà pertanto essere utilizzata in alcun modo, nemmeno con pascolamenti, sfalci intermedi o per scopi energetici. Al termine del periodo di coltivazione, la coltura dovrà essere terminata meccanicamente o chimicamente. Se l'impegno facoltativo viene assunto su superfici oggetto dell'azione 10.1.3/2 (semina su sodo), poiché il terreno non può essere lavorato, l'erbaio dopo la disattivazione viene lasciato in superficie. In tale caso è consentito l'uso di disseccanti, esclusivamente per la disattivazione in loco della coltura a fine ciclo.

L'erbaio deve essere mantenuto in campo almeno fino al 20 marzo di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo. Nel caso del riso, tenuto conto dei tempi di preparazione del terreno per la coltura principale, la coltura da sovescio deve essere mantenuta in campo almeno fino al 10 marzo di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo.

Per l'impegno facoltativo "coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio", nella domanda di pagamento (o nella domanda di sostegno e pagamento del primo anno) devono essere indicate le particelle che si intende destinare a tale intervento nel periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze impreviste (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano la semina degli erbai o ne compromettano la buona riuscita, il richiedente potrà presentare entro il 31/12/2022 mediante l'apposita funzione informatica una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento. Dopo tale data saranno avviate le verifiche aziendali durante le quali sarà controllata, in particolare, la presenza in campo e la copertura vegetale ottenuta. Successive rinunce saranno ancora possibili, ma ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 (art. 3) non potranno essere considerate se l'autorità competente avrà comunicato l'intenzione di effettuare il controllo o avrà riscontrato inadempienze.

2.3.6 Durata

La durata degli impegni di base è quinquennale per le adesioni 2018 o triennale per le adesioni 2021. Se al termine del quinto anno viene attuato l'impegno facoltativo "coltivazione di erbai autunno-invernale da sovescio", l'impegno si protrae nella campagna successiva fino al termine del suo periodo di attuazione.

2.3.7 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie

Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure:

		10.1.3 – TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA				
		AZIONI			IMPEGNO AGGIUNTIVO: Erbaio da sovescio	
		10.1.3.1 minima lavorazione	10.1.3.2 Semina sodo	10.1.3.3 Apporto matrici		
10.1.1	IMPEGNI DI BASE			C	C	
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Metodo della confusione sessuale			C	
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite			C	
		Manutenzione di nidi artificiali			C	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino				
		Sommersione invernale della risaia			C	
10.1.2	IMPEGNI DI BASE	C		C	C	
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale	C		C	
		Sommersione invernale della risaia	C		C	
		Erbaio da sovescio autunno-vernino				
		Realizzazione di un fosso di sezione >	C		C	C

10.1.4	Conversione di seminativi in foraggiere permanenti				
	Diversificazione colturale in aziende maidicole	C	C	C	C
10.1.5	Distribuzione con interrimento immediato	C			C
	Distribuzione rasoterra in bande o sottocotico		C		C
13.1.1	Indennità compensativa	C	C	C	C

2.3.8 Entità del premio annuale

Impegni di base

L'importo annuale del sostegno è quantificato come segue:

Azione 10.1.3.2: 280 euro/ha

Azione 10.1.3.3: - Ammendanti compostati: per le Colture erbacee 260 euro/ha e per le Colture arboree 180 euro/ha;

- Altre matrici diverse dagli ammendanti compostati: per le Colture erbacee 300 euro/ha e per le Colture arboree 180 euro/ha.

Impegno facoltativo

Impegno aggiuntivo "Colture da sovescio autunno-vernine": 230 euro/ha.

Il premio può essere percepito soltanto negli anni di effettiva attuazione dell'impegno aggiuntivo.

Si ricorda che il bando 2018 permetteva l'adesione all'impegno facoltativo solo per l'Azione 2, a differenza del bando 2021 che permetteva l'adesione all'impegno facoltativo per entrambe le Azioni elencate in precedenza.

I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono comunque superare l'importo massimo per ettaro di cui all'allegato II⁴ del reg. (UE) 1305/2013.

2.3.9 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

⁴ Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

2.4 - OPERAZIONE 10.1.4 SISTEMI CULTURALI ECOCOMPATIBILI

2.4.1 Descrizione degli interventi

L'operazione, attraverso le azioni in cui è articolata, sostiene la conversione di seminativi in foraggere permanenti (10.1.4/1), la realizzazione di inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi (10.1.4/3) e il conseguimento, in aziende in cui il mais è ampiamente prevalente, di un livello di diversificazione culturale più elevato rispetto alla pertinente pratica di "inverdimento" (10.1.4/2).

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio e secondariamente:
 - sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio;
 - limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;
 - migliorare la conservazione del sistema suolo;
 - sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole.

L'operazione agisce in via prioritaria sui seguenti aspetti ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	Elementi ambientali (<i>focus area</i>)					
	4a	4b	4c	5a	5d	5e
10.01.04	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Risparmio idrico	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	**	**	**	**		***

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

L'operazione si articola nelle azioni:

- 10.1.4/1: Conversione di seminativi in foraggere permanenti;
- 10.1.4/2: Diversificazione colturale in aziende maidicole;
- 10.1.4/3: Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi.

Le azioni 10.1.4/1 e 10.1.4/3 determinano benefici ambientali dovuti all'elevata capacità delle colture foraggere permanenti e delle fasce inerbite ai margini dei campi di immagazzinare il carbonio atmosferico, di salvaguardare il paesaggio rurale, la varietà biologica dell'agroecosistema, la struttura del suolo e la sua dotazione di sostanza organica, di contrastare l'erosione mediante la copertura erbosa lungo tutto l'arco dell'anno, di azzerare i trattamenti fitosanitari su superfici in precedenza investite a seminativi e di ridurre il ruscellamento e il trasporto di inquinanti provenienti dalle coltivazioni.

L'azione 10.1.4/2 consente di conseguire, attraverso l'adozione di un criterio di avvicendamento, un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica "greening" e alla situazione aziendale precedente l'assunzione dell'impegno. L'introduzione o l'accresciuta incidenza nell'ordinamento ambientale, in parziale sostituzione del mais, delle colture ammissibili al sostegno determinano benefici ambientali che comprendono:

- per cereali vernini, colza e ravizzone, i minori consumi idrici e la copertura autunnale e invernale del terreno;
- per le leguminose, la concimazione minerale ridotta o azzerata, l'azione a favore degli impollinatori e, nel caso di colture poliennali quali l'erba medica, la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno;
- per il girasole, le minori esigenze irrigue;
- per il sorgo, la riduzione dei trattamenti fitosanitari e le minori esigenze irrigue;
- per la canapa, l'azzeramento o la riduzione dei trattamenti fitosanitari;
- per i prati avvicendati, l'elevato sequestro di carbonio, l'azzeramento o la riduzione dei trattamenti fitosanitari e la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno;
- per i terreni ritirati dalla produzione, l'elevato sequestro di carbonio, l'assenza di trattamenti fitosanitari e la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno.

2.4.2 Beneficiari

Imprese agricole singole o associate.

2.4.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti)

L'intervento è applicabile a superfici che nei 5 anni precedenti l'anno di assunzione dell'impegno siano state investite a seminativi. Tale requisito deve essere attestato da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento). Affinché l'aiuto sia adeguatamente giustificato dai benefici ambientali conseguenti alla conversione in foraggere permanente, sulle superfici oggetto di impegno il ritiro dalla produzione e la coltivazione di prati avvicendati sono ammissibili, nel loro complesso, per non più di due anni nel quinquennio precedente il primo anno di impegno.

Come previsto dal PSR, l'intervento è applicabile anche a superfici che nella scorsa programmazione siano state oggetto dell'analogo intervento 214.4. del PSR 2007-2013 o del ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione ai sensi del programma regionale attuativo del regolamento (CEE) n. 2078/1992, a condizione che i relativi impegni siano terminati. Tali superfici infatti hanno mantenuto il proprio stato di seminativi durante il periodo di attuazione dell'impegno e al termine di questo⁵.

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale. La superficie minima su cui l'impegno può essere assunto è pari a 1 ettaro.

⁵ Linee guida della Commissione relative ai prati permanenti contenute nel documento "DS-EGDP-2015-02_FINAL".

Azione 10.1.4/2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole)

L'azione è applicabile ad aziende in cui l'incidenza media del mais, attestata dall'anagrafe agricola regionale, sia risultata maggiore o uguale al 75% della superficie complessiva dei seminativi durante il periodo di riferimento 2011-2014 (nel quale i vincoli di "inverdimento" non erano in vigore). Pertanto deve trattarsi di aziende già attive durante il periodo di riferimento. In aziende che soddisfino tale requisito, l'azione richiede di conseguire un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica di "inverdimento" e alla situazione aziendale precedente l'assunzione dell'impegno.

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale. La superficie minima su cui può essere assunto l'impegno, coincidente con la superficie complessiva dei seminativi aziendali, è pari a 3 ettari.

Azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi)

L'intervento è applicabile a superfici lineari lungo bordi di appezzamenti coltivati a seminativo.

2.4.4 Impegni

L'operazione si articola in tre azioni che richiedono il rispetto dei seguenti impegni.

Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti)

Le particelle catastali oggetto di impegno devono rimanere invariate nel corso del quinquennio. E' fatto salvo il caso in cui la superficie fisica oggetto di impegno rimanga inalterata assumendo, in tutto o in parte, nuovi riferimenti catastali.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1. Coltivare per un quinquennio foraggere permanenti su terreni che nei 5 anni precedenti quello di adesione siano stati investiti a seminativi. Le colture foraggere ammissibili al sostegno sono <i>prato (polifita, di graminacee, di leguminose, di graminacee e leguminose consociate), prato-pascolo</i> e altre <i>foraggere di durata almeno quinquennale</i>. Le foraggere permanenti devono essere state seminate tra l'inizio del periodo di impegno e la prima decade di giugno del primo anno di impegno. Essendo richiesta dal PSR in termini generali, la semina delle foraggere permanenti è necessaria in ogni caso, anche qualora la superficie interessata sia stata oggetto dell'azione 214.4 fino all'anno antecedente quello di assunzione dell'impegno. Il cotico erboso deve essere mantenuto dal primo insediamento della foraggere permanente fino alla conclusione del periodo di impegno (non sono ammesse arature).</p>	<p>Condizionalità: BCAA 4: Nei terreni agricoli che manifestano fenomeni erosivi (incisioni diffuse) in assenza di sistemazione, assicurare la presenza di una copertura vegetale per almeno 90 gg consecutivi fra il 15/9 e il 15/5 successivo o, in alternativa, adottare altre tecniche per la protezione del suolo.</p> <p>Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 2. <i>Eeguire gli sfalci</i> previsti dalla pratica ordinaria e <i>non effettuare trattamenti fitosanitari</i> sulle foraggere permanenti oggetto di aiuto</p>	<p>Condizionalità:</p> <p><i>Effettuare gli sfalci delle foraggere permanenti:</i> non collegato a vincoli di condizionalità.</p> <p><i>Utilizzo dei fitofarmaci:</i> il CGO 10 richiede il rispetto delle prescrizioni d'uso in etichetta, la tenuta del registro dei trattamenti, l'impiego dei dispositivi di protezione, il corretto stoccaggio, l'abilitazione all'acquisto e all'impiego dei fitofarmaci in corso di validità e la conservazione per tre anni delle fatture e dei moduli di acquisto dei fitofarmaci.</p> <p>Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda ido-</p>

	neo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.
Impegno 3. Conservare fino alla scadenza dell'impegno la <i>documentazione di acquisto della semente utilizzata</i> , da cui deve risultare l'impiego di una quantità di seme commisurata alla superficie oggetto di impegno.	Non pertinenti

Azione 10.1.4/2 Diversificazione colturale in aziende maidicole

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Impegno 1 - Conformità alla diversificazione "greening". In aziende nelle quali prima dell'assunzione dell'impegno, nel periodo 2011-2014, l'incidenza media del mais sui seminativi era uguale o superiore al 75%, garantire in ogni anno del periodo di impegno la presenza sulla superficie a seminativi di almeno 3 colture, delle quali la principale può rappresentare fino al 75% dei seminativi e le due principali fino al 95% dei seminativi. Ai fini del rispetto degli impegni i cereali autunno-vernini sono considerati un'unica coltura.	Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.
Impegno 2. <i>Adottare il seguente criterio di avvicendamento:</i> - nessuna coltura annuale può ricorrere su una determinata particella per più di tre volte nel quinquennio e/o per due anni consecutivi; - su ciascuna particella oggetto di impegno si devono susseguire nell'arco del quinquennio almeno tre colture, tranne che in caso di inserimento di un prato avvicendato (almeno biennale) o di ritiro dalla produzione per almeno due anni (anche non consecutivi). Tali utilizzi del suolo, infatti, apportano maggiori benefici ambientali rispetto alle altre colture ammissibili, in virtù della riduzione o eliminazione dei trattamenti e della copertura del terreno per l'intera campagna agraria. Ai fini del rispetto degli impegni i cereali autunno-vernini sono considerati un'unica coltura.	Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

Il divieto di coltivazione per più di tre anni su cinque comporta un'incidenza della coltura prevalente non superiore al 60% dei seminativi, invece del 75% consentito dalla pratica di "inverdimento" o, per aziende con non più di 10 ettari di seminativo, dell'incidenza pari o superiore al 75% riscontrata (quale criterio di ammissibilità) durante il periodo di riferimento.

Sono ammissibili al sostegno le seguenti colture:

cereali autunno-vernini (anche in caso di semina primaverile), *colza*, *ravizzone*, *leguminose annuali*, *girasole*, *sorgo*, *canapa*, *erbaio annuale* (non intercalare), *prato avvicendato*, *ritiro dalla produzione con copertura vegetale continuativa* (in assenza di arature) eccetto che in caso di preparazione autunnale del terreno per un'eventuale coltivazione nella campagna successiva.

Azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1</p> <p>- realizzare, ai bordi di appezzamenti coltivati a seminativi, superfici permanentemente inerbite di 5-10 metri di larghezza, localizzate in modo da intercettare il ruscellamento superficiale. Gli inerbimenti devono essere ottenuti da semente di specie autoctone che comprendano sole graminacee, quali Festuca (<i>Festuca arundinacea</i> L.), Erba mazzolina (<i>Dactylis glomerata</i> L.) ed Erba fienarola (<i>Poa pratense</i> L.), rustiche e resistenti agli stress idrici, cui possono essere aggiunti Loglio (<i>Lolium perenne</i> L.) o Loiesca (<i>Lolium multiflorum</i> L.) per garantire una rapida copertura iniziale; o graminacee consociate a leguminose: Trifoglio bianco (<i>Trifolium repens</i> L.) Trifoglio pratense (<i>Trifolium pratense</i> L.), Erba medica (<i>Medicago sativa</i> L.) ed eventualmente, in ambienti vocati, Lupinella (<i>Onobrychis viciifolia</i> L.), Ginestrino (<i>Lotus corniculatus</i> L.), Sulla (<i>Hedysarum coronarium</i> L.).</p> <p>- gestire tali superfici inerbite mediante sfalci e/o trinciature. In presenza di sole graminacee, gli sfalci devono essere eseguiti in modo che l'altezza della vegetazione non superi i 50 cm; in caso di consociazione di graminacee e leguminose, gli sfalci devono avvenire dopo la piena fioritura delle leguminose. Per le consociazioni di graminacee con trifoglio bianco (<i>Trifolium repens</i> L.), gli sfalci devono essere effettuati all'imbrunimento dei capolini del trifoglio. In ogni caso l'altezza di taglio deve essere di almeno 5 cm. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000".</p> <p>Le superfici oggetto di impegno devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento.</p> <p>Le strisce inerbite devono essere state seminate tra l'inizio del periodo di impegno e la prima decade di giugno del primo anno di impegno.</p> <p>La documentazione di acquisto del seme deve essere conservata fino alla scadenza dell'impegno. La quantità di semente utilizzata risultante dalla documentazione deve essere proporzionata alla superficie oggetto dell'intervento.</p>	<p>Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 2</p> <p>- non sottoporre le superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti (impegno non compensato)</p>	

2.4.5 Durata

La durata degli impegni è quinquennale o triennale nel caso di adesioni alla 10.1.4.3 avvenute nel 2021, ai sensi del bando di cui alla DD n. 347 del 23.04.2021. Nel caso delle adesioni 2021 alla 10.1.4.1, invece, è stata estesa la durata a 5 anni, in quanto essa richiede la permanenza almeno quinquennale delle foraggere derivanti dalla conversione dei seminativi.

La durata di 5 anni è stata possibile esercitando la deroga alla durata massima di 3 anni, prevista come criterio generale dal regolamento (UE) 2020/2220 per gli impegni avviati dal 2021.

Inoltre, per i beneficiari che hanno presentato domanda iniziale di impegno per l'Azione 1 nel 2017 e nell'anno seguente hanno adeguato l'impegno mediante l'inserimento di nuove particelle richieste a premio, vige l'obbligo di proseguire l'impegno fino all'11/11/2022. Le disposizioni di riferimento per questi ultimi beneficiari consistono nelle disposizioni di "prolungamento" degli impegni, in via di definizione.

2.4.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie

La tabella seguente indica i casi di cumulabilità sulla stessa superficie fisica degli aiuti dell'operazione con gli aiuti di altre operazioni della misura 10 e delle misure 11 e 13.

Gli aiuti dell'azione 10.1.4/1 non sono cumulabili con quelli di altre operazioni della misura 10, per evitare il superamento dell'importo massimo per ettaro consentito dalla misura per le foraggere permanenti (450 euro/ha); è ammesso il cumulo con altre misure del PSR 2014-2020, come indicato nella tabella seguente.

Gli aiuti dell'azione 10.1.4/2 sono cumulabili con quelli delle operazioni e misure indicate in tabella.

L'azione 10.1.4/3 non è cumulabile con altri interventi.

		10.1.4 - SISTEMI CULTURALI ECO – COMPATIBILI	
		AZIONI	
		10,1.4/1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti	10.1.4/2 Diversificazione colturale in aziende maidicole
10.1.1	IMPEGNI DI BASE		C
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Metodo della confusione sessuale	
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	
		Manutenzione di nidi artificiali	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino	C
	Sommersione invernale della risaia		
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione	C
		Introduzione delle tecniche di semina su sodo	C
		Apporto matrici organiche	C
	IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino		C

10.1.5	AZIONI	distribuzione con interrimento immediato		C
		distribuzione rasoterra in bande o sottocotico		C

2.4.7 Compatibilità dell'azione 10.1.4/1 con l'operazione 10.1.1

L'azione 10.1.4/1 è compatibile in una stessa azienda con l'azione 10.1.1 (produzione integrata), fermo restando che i loro aiuti non si possono cumulare sulla medesima superficie fisica poiché l'aiuto concesso dall'azione 10.1.4/1 è pari al massimale previsto dal regolamento (UE) 1305/2013 per le colture interessate (cfr par. precedente). Qualora un agricoltore assuma entrambi gli impegni si possono verificare due casi.

Se un terreno oggetto dell'azione 10.1.4/1 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'operazione 10.1.1 (secondo la definizione valida per tale operazione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di *baseline* e a quelle dell'azione 10.1.4/1.

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 10.1.4/1 è soggetto anche agli impegni dell'operazione 10.1.1 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che quest'ultima deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la sola possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta dei due impegni richiede pertanto che sulla superficie interessata, nel caso in esame, siano rispettate sia le condizioni dell'azione 10.1.4/1 (mantenimento della foraggiera permanente) sia le norme tecniche di produzione integrata (es. apporti di fertilizzanti).

2.4.8 Entità del premio annuale

Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti):

L'importo annuale del sostegno è di 450 euro/ha.

Azione 10.1.4/2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole):

L'importo annuale del sostegno è di 435 euro/ha.

La diversificazione colturale richiesta dall'azione può beneficiare dell'aiuto nella misura in cui oltrepassa la *baseline*, la pertinente pratica di "inverdimento" (laddove applicabile) e le pratiche ordinarie. I pagamenti annuali vengono pertanto attribuiti alle colture ammissibili secondo i seguenti criteri:

a) Azienda con superficie a seminativi <10 ettari.

Poiché l'azienda non è soggetta alla pratica di inverdimento "diversificazione colturale" e al principio del "non-double funding", si assume come riferimento la conduzione ordinaria dell'azienda nel quinquennio 2011-2014. L'aiuto viene attribuito alle colture ammissibili, limitatamente alla superficie che eccede l'incidenza media di tali colture riscontrata nell'azienda in questione durante il periodo di riferimento. Tale incidenza è compresa fra zero e 25%, trattandosi di aziende in cui almeno il 75% dei seminativi era costituito dal mais.⁶

b) Azienda con superficie a seminativi >10 ettari.

L'aiuto viene attribuito alle colture ammissibili, limitatamente alla superficie che eccede il 25% dei seminativi. (Il 25%, infatti, è la percentuale che la pratica di "inverdimento" richiede di destinare a colture diverse dalla principale, dal momento che quest'ultima non può superare il 75%).

⁶ Le linee guida della Commissione Europea "Technical elements of AEC measures" (novembre 2014), nell'allegato II, par. 3.1 (Farms subject to pillar I greening but to which one or more greening obligations do not apply), evidenziano che le disposizioni relative al doppio finanziamento non si applicano alle aziende esentate dagli obblighi "greening" esclusivamente a causa delle loro dimensioni (seminativi fino a 15 ha o 10 ha, rispettivamente nel caso della EFA e della diversificazione colturale).

Sia nel caso a) che nel caso b), qualora vi siano seminativi aziendali non ammissibili diversi dal mais (inclusi quelli non ammissibili perché utilizzati ai fini EFA), la procedura di calcolo verifica se la somma delle loro superfici raggiunge la superficie corrispondente alla percentuale di riferimento. La percentuale di riferimento è il 25% se la superficie dei seminativi supera i 10 ettari; altrimenti coincide con l'incidenza media (compresa fra zero e 25%) riscontrata nel periodo 2011-2014. La superficie dei seminativi ammissibili viene decurtata della quota necessaria per raggiungere, in aggiunta agli eventuali seminativi non ammissibili diversi dal mais, la percentuale di riferimento.

Azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi)

L'importo annuale del sostegno è di 1.250 euro/ha, ridotto a 210 euro/ha per le superfici utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1 (fasce tampone inerbite lungo i corsi d'acqua).

I pagamenti relativi all'azione 10.1.4/3 non sono cumulabili con quelli di altri interventi.

I premi/ettaro sopra indicati, laddove cumulabili con quelli di altre azioni della Misura 10, non possono superare gli importi massimi per ettaro di cui all'allegato II⁷ del reg. (UE) 1305/2013.

2.4.9 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

⁷ Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

2.5 - OPERAZIONE 10.1.5 TECNICHE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA E GAS SERRA IN ATMOSFERA

2.5.1 Descrizione degli interventi

L'operazione promuove l'adozione di tecniche agronomiche a bassa emissività per la distribuzione in campo di materiali organici non palabili (effluenti zootecnici, frazioni non palabili da separazione meccanica solido/liquido di effluenti zootecnici e di altre matrici organiche, anche digerite), purché di origine aziendale.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono di limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili da parte delle attività agricole. L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni acidificanti, in particolare l'ammoniaca, previsti a protezione dell'ambiente e della salute umana dalla Direttiva 2016/2284/UE e dal D. lgs. di recepimento n. 81 del 30 maggio 2018, e aumenta l'efficienza d'uso dei fertilizzanti mitigando il rischio potenziale di contaminazione delle altre matrici ambientali (acqua, suolo) e riducendone l'impatto odorigeno.

L'operazione agisce pertanto sui seguenti elementi ambientali:

Operazione	Elementi ambientali (<i>focus area</i>)				
	4a	4b	4c	5d	5e
10.1.5	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
		**		***	

Il numero degli asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti delle focus area interessate.

I materiali organici devono essere distribuiti nel rispetto dei massimali di azoto imposti dalle normative vigenti.

L'operazione si articola nelle azioni:

Azione 10.1.5.1: Distribuzione di effluenti non palabili con interrimento immediato

Azione 10.1.5.2: Distribuzione di effluenti non palabili sottocotico o rasoterra in bande.

2.5.2 Beneficiari

I beneficiari sono le imprese agricole, singole o associate.

2.5.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

L'operazione è applicabile sull'intero territorio regionale.

Per poter accedere all'aiuto, il beneficiario deve rispettare la vigente normativa regionale in applicazione della Direttiva Nitrati, sia in termini di stoccaggio che di superfici utili allo spandimento; inoltre, le matrici distribuite devono essere di origine aziendale. Tali condizioni di ammissibilità sono state verificate nel modo seguente:

- per i beneficiari titolari di allevamento zootecnico, ai sensi del Regolamento reg. 10/R/2007, sulla base delle informazioni presenti nell'ultima Comunicazione di Utilizzo Agronomico validata a sistema anteriormente alla data di presentazione della domanda.
- per i beneficiari titolari di impianto a biogas, in base alle specifiche normative regionali per il digestato assimilato a refluo zootecnico (DGR n. 64-10874 del 23/02/09) e per il digestato classificato sottoprodotto (DGR n. 23-2193 del 5/10/2015). Nel caso dell'azienda agricola socia di un impianto per la produzione di biogas gestito in forma societaria, è da intendersi di origine aziendale il materiale ottenuto nell'impianto stesso.

La superficie aziendale minima oggetto di impegno è pari a 1 ettaro. La superficie aziendale massima su cui sarà quantificato il premio è pari al quantitativo di materiale non palabile espresso in tonnellate, diviso 50 (dose media in t/ha utilizzata per il calcolo del premio). Il quantitativo di materiale non palabile è quello di origine aziendale dichiarato disponibile all'utilizzo agronomico, così come calcolato nell'ultima Comunicazione di Utilizzo Agronomico validata a sistema anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Le tecniche di interrimento immediato o distribuzione sottocotico/rasoterra in bande non devono essere già state prescritte al richiedente nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi della parte II del D.lgs 152/2006.

Possono essere oggetto dell'impegno i soli terreni in conduzione al beneficiario, di cui egli abbia la titolarità d'uso per le operazioni di utilizzo agronomico. Sono pertanto esclusi i terreni presi in asservimento da terzi, o concessi a terzi, per lo spandimento di matrici organiche ai sensi del Reg. Regionale 10/R/2007.

Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina, di un pre-contratto di noleggio o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti). Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte. Il possesso in proprio prevede che in data antecedente alla presentazione della domanda sia dichiarato nella sez. Macchinari agricoli del Fascicolo aziendale un carbotte attrezzato per la distribuzione con interrimento immediato /sottocotico/ rasoterra in bande. Qualora la macchina sia di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte, va allegata alla domanda di sostegno una dichiarazione di disponibilità all'uso da parte della singola impresa agricola.

Le due azioni possono essere attuate entrambe nella medesima azienda beneficiaria, in quanto si applicano su tipologie di colture differenti che afferiscono a terreni diversi e quindi non si cumulano sulla medesima superficie.

Azione 10.1.5/1.

Sono ammissibili all'aiuto le superfici non inerbite classificate a seminativo diverse dalle leguminose, come definite nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione, quelle destinate a produzioni vivaistiche, i prati avvicendati e i terreni oggetto dell'azione 10.1.3/2 (Semina su sodo).

Azione 10.1.5/2.

Sono ammissibili all'aiuto le superfici inerbite classificate come prati avvicendati e permanenti, come definite nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura, e le superfici non inerbite oggetto di impegno nell'ambito dell'azione 10.1.3/2 (semina su sodo). Sono comunque escluse le superfici con leguminose in purezza e i terreni oggetto dell'azione 10.1.3/1.

2.5.4 Impegni

Azione 10.1.5/1: Distribuzione di effluenti non palabili con interrimento immediato

Descrizione degli impegni e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1: Effettuare tutte le distribuzioni di effluenti non palabili di produzione aziendale sui terreni oggetto dell'impegno utilizzando un'attrezzatura in grado di interrare direttamente il materiale distribuito nello strato di terreno interessato dalle lavorazioni, provvedendo alla chiusura del solco in cui il materiale stesso è stato depositato.</p> <p><i>Tutte le superfici oggetto di impegno devono essere oggetto di almeno una distribuzione di matrici organiche non palabili nell'anno. Tutte le distribuzioni di matrici organiche non palabili effettuate alla coltura, sia in pre-semina che in post-raccolta, devono rispettare le modalità su indicate.</i></p> <p><i>Sono utilizzabili le seguenti matrici organiche non palabili, purchè di origine aziendale: liquame e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido, digestato tal quale classificato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006 e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido, digestato tal quale assimilato a refluo ai sensi della DGR 23.02.09 n. 64-10874 e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido. Non sono ammissibili altri materiali classificati come "assimilati al liquame" all'art. 2 del Reg. 10/R/2007 (es. pollina, acque reflue).</i></p> <p><i>Per la distribuzione non sono ammesse macchine con sistemi di distribuzione rasoterra o tramite piatto deviatore, nemmeno qualora alla distribuzione segua un'immediata lavorazione del terreno.</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE, D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili; sui seminativi interrimento entro 24 h dalla distribuzione.</p> <p>Requisiti minimi uso fertilizzanti: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili.</p>
<p>Impegno 2: Non utilizzare fanghi di depurazione.</p> <p><i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p> <p>Requisiti minimi uso fertilizzanti: D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>
<p>Impegno 3. Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo e i terreni interessati. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni di distribuzione delle matrici organiche svolte dai contoterzisti. La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di distribuzione, e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. Va sempre comunicato, per le sole vie brevi (e-mail, telefono), l'eventuale rinvio delle operazioni già annunciate.</p>	<p>Non pertinenti</p>
<p>Impegno 4. Annotare in un apposito Registro le fertilizzazioni effettuate, nonché i terreni interessati; conservare il registro per l'intero periodo di impegno.</p>	<p>Condizionalità: Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le</p>

<p><i>Tutti gli interventi di distribuzione in campo delle matrici non palabili devono essere annotati, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare altre operazioni, quali ad esempio lavorazioni del terreno, semine, trattamenti, irrigazioni e raccolta. La registrazione delle distribuzioni deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i></p>	<p>aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU Requisiti minimi uso fertilizzanti: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.</p>
<p>Impegno 5. In caso di noleggio delle macchine necessarie o ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione <i>Vanno conservati e allegati alla domanda di sostegno i pre-contratti/contratti e tutte le fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata).</i></p>	

Azione 10.1.5/2: Distribuzione di effluenti non palabili sottocotico o rasoterra in bande

<p>Descrizione degli impegni e relative specifiche tecniche</p>	<p>Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.</p>
<p>Impegno 1: Effettuare tutte le distribuzioni di effluente non palabile sui terreni oggetto dell'impegno utilizzando una macchina per l'interramento del materiale sottocotico (quando il terreno sia inerbito), ovvero una macchina attrezzata per la distribuzione rasoterra in bande (quando il terreno sia inerbito oppure sia oggetto di impegno nell'ambito dell'azione 10.1.3/2 – semina su sodo). <i>Tutte le superfici oggetto di impegno devono essere oggetto di almeno una distribuzione di matrici organiche non palabili nell'anno. Tutte le distribuzioni di matrici organiche non palabili effettuate alla coltura, sia in presenza che in copertura, devono rispettare le modalità su indicate. Sono utilizzabili le seguenti matrici organiche non palabili, purchè di origine aziendale: liquame e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido, digerato tal quale classificato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006 e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido, digerato tal quale assimilato a refluo ai sensi della DGR 23.02.09 n. 64-10874 e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido. Non sono ammissibili altri materiali classificati come "assimilati al liquame" all'art. 2 del Reg. 10/R/2007 (es. pollina, acque reflue).</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE, D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili. Requisiti minimi uso fertilizzanti: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili.</p>
<p>Impegno 2: Non utilizzare fanghi di depurazione. <i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi. Requisiti minimi uso fertilizzanti: D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>

<p>Impegno 3. Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo e i terreni interessati. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni di distribuzione delle matrici organiche svolte dai contoterzisti. La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di distribuzione, e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. Va sempre comunicato, per le sole vie brevi (e-mail, telefono), l'eventuale rinvio delle operazioni già annunciate.</p>	<p>Non pertinenti</p>
<p>Impegno 4. Annotare in un apposito Registro le fertilizzazioni effettuate, nonché i terreni interessati; conservare il registro per l'intero periodo di impegno. <i>Tutti gli interventi di distribuzione in campo delle matrici non palabili devono essere annotati, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare altre operazioni, quali ad esempio trattamenti, irrigazioni, raccolta.</i> <i>La registrazione delle distribuzioni deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i></p>	<p>Condizionalità: Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU Requisiti minimi uso fertilizzanti: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.</p>
<p>Impegno 5. In caso di noleggio delle macchine necessarie o ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione. <i>Vanno conservati e allegati alla domanda di sostegno i pre-contratti/contratti e tutte le fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata).</i></p>	

Per entrambe le azioni gli impegni non sono vincolati ad appezzamenti fissi. Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.⁸

2.5.5 Durata

La durata degli impegni è triennale in quanto gli impegni in corso sono stati assunti nel 2021.

2.5.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie

Gli impegni delle due azioni sono fra loro compatibili a livello aziendale, ma non cumulabili sulla stessa superficie perché applicabili a colture differenti.

Nella tabella seguente sono indicati i casi di cumulabilità con gli aiuti di altri interventi della misura 10 e delle misure 11 e 13. I rispettivi impegni possono essere combinati sulla stessa superficie in quanto compatibili e complementari

⁸ Art. 47 del Regolamento (UE) 1305/2013

In particolare, le superfici oggetto dell'azione 10.1.5/1 possono essere oggetto anche dell'azione 10.1.3/1 (Minima lavorazione); le superfici oggetto dell'azione 10.1.5/2 possono essere oggetto anche dell'azione 10.1.3/2 (Semina su sodo)⁹.

		10.1.5 - TECNICHE DI RIDUZIONE DELLE EMIS- SIONI		
		AZIONI		
		10.1.5.1 Interramento immediato di effluenti	10.1.5.2 Distribuzione effluenti sottocotico o rasoterra	
10.1.1	IMPEGNI AGGIUNTIVI	IMPEGNI DI BASE	C	C
		Metodo della confusione sessuale		
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite		
		Manutenzione di nidi artificiali	C	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino	C	C
		Sommersione invernale della risaia		
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione	C	
		Introduzione delle tecniche di semina su sodo		C
		Apporto matrici organiche		
		IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino	C	C
10.1.4	AZIONI	Conversione di seminativi in foraggere permanenti		
		Diversificazione colturale in aziende maidicole	C	C

2.5.7 Entità del premio annuale

Azione 10.1.5.1 (Distribuzione tramite interrimento immediato): 300 euro/ettaro.

Azione 10.1.5.2 (Distribuzione sottocotico o rasoterra in bande): 70 euro/ettaro

I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono superare l'importo massimo per ettaro di cui all'allegato II¹⁰ del reg. (UE) 1305/2013.

2.5.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

⁹ Nel rispetto dell'art. 11 del reg. (UE) n. 808/2014.

¹⁰ Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

2.6 - OPERAZIONE 10.1.6 DIFESA DEL BESTIAME DALLA PREDAZIONE DA CANIDI SUI PASCOLI COLLINARI E MONTANI

2.6.1 Descrizione del tipo di intervento

L'operazione, utilizzando gli strumenti di prevenzione degli attacchi di canidi, quali la custodia continua, l'uso di specifiche recinzioni elettrificate per il ricovero notturno e l'impiego di cani da difesa del bestiame, aiuta gli agricoltori a convivere con la presenza dei predatori, evitando comportamenti lesivi nei confronti di questi ultimi ed il progressivo abbandono dei pascoli, innanzitutto quelli più impervi ed isolati, privi di strutture per il ricovero notturno.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono di prevenire/ripristinare i danni legati a rischi climatici, sanitari, fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici.

Per analogia con l'operazione 10.1.9, l'operazione 10.1.6 agisce sui seguenti elementi ambientali:

OPERAZIONE	Elementi ambientali (<i>focus area</i>)				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera: gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.6	**		***		**

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

2.6.2 Beneficiari

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che hanno aderito nel 2018 o nel 2019 agli impegni ed alle prescrizioni previsti dalla presente operazione per cinque anni o che hanno aderito per tre anni nel 2021, in concomitanza o meno con l'operazione 10.1.9 e/o 10.1.8.

2.6.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Le condizioni di ammissibilità dei beneficiari sono le seguenti:

- aver aderito all'operazione 10.1.9. "Gestione eco-sostenibile dei pascoli", al fine di poter dimensionare e gestire i sistemi di difesa in base alla grandezza del gregge/mandria, dei carichi di bestiame rispetto alle superfici e della turnazione delle stesse. Il rispetto degli impegni dell'operazione 10.1.9 è tuttavia necessario anche nel caso in cui la domanda non fosse risultata finanziabile;

- in alternativa, a partire dal 2019, aver aderito all'operazione 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono" in quanto la sede aziendale ed i pascoli ricadono in Comuni con pregresse predazioni da canidi;
- le domande aderenti all'operazione devono dar luogo ad un premio annuo di almeno 300 € per azienda;
- i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere afferenti alle razze: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei, Cane da pastore del Caucaso.

A dimostrazione dell'appartenenza dei cani alle razze di cui sopra, i beneficiari sono tenuti a produrre:

- **per i soggetti iscritti al Libro genealogico: copia del certificato ufficiale (pedigree);**
- **per i soggetti NON iscritti al Libro genealogico: certificazione di tipicità** rilasciata, a seguito della valutazione morfologica di corrispondenza allo standard, dalla commissione composta da 3 Medici Veterinari aventi titolo alla valutazione morfologica dei cani da guardiania, ed individuati dalla Federazione Interregionale Ordini Medici Veterinari Piemonte e Valle D'Aosta. La certificazione di tipicità dovrà essere allegata alla domanda (esclusivamente tramite piattaforma informatica).

2.6.4 Impegni

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti impegni:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Impegno 1: Aver partecipato all'operazione 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli" o all'operazione 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono"	Fare riferimento agli impegni e vincoli dell'operazione 10.1.9 o dell'operazione 10.1.8
Impegno 2: Montaggio reti elettrificate: Trasporto e montaggio di pali e specifiche reti elettrificate, alimentate da batterie ricaricate con pannelli fotovoltaici, dimensionate in relazione al numero di capi per il ricovero notturno del bestiame (con esclusione delle recinzioni monofilo utilizzate per la gestione turnata del pascolo), spostamento della recinzione tra settori di pascolo ogni 10 giorni	Non previsto
Impegno 3: Impiego di cani da guardiania: presenza di cani da guardiania appartenenti alle razze da difesa del bestiame dal lupo, in rapporto di 1 ogni 100 capi, con un minimo di 2 cani per gruppo di animali (anche di specie diverse) gestito unitariamente	Non previsto
Impegno 4 Custodia continuativa: presenza continua in alpe dell'allevatore, della famiglia o di suo personale dipendente per la custodia del gregge/mandria	Non previsto

La compilazione della domanda di sostegno richiede l'inserimento della razza canina e dei numeri di microchip.

L'eventuale sostituzione dei cani deve essere comunicata all'ufficio istruttore entro 15 giorni lavorativi dall'evento, esclusivamente tramite SIAP.

Nel caso in cui nel bando del primo anno di riferimento la domanda relativa all'operazione 10.1.9 sia risultata non finanziabile, è obbligatorio trasmettere i modelli 7 di monticazione e demonticazione, in cui devono essere riportati i microchip dei cani condotti in alpeggio.

2.6.5 Durata

La durata degli impegni è quinquennale per gli aderenti ai bandi del 2018 o del 2019 oppure triennale per gli aderenti al bando 2021.

2.6.6 Cumulabilità con gli aiuti di altre operazioni della misura 10 e di altre misure

A livello di superficie l'operazione è cumulabile con l'operazione 10.1.9 e con la Misura 13.1.1. E' cumulabile a livello aziendale con i pagamenti per UBA dell'operazione 10.1.8.

2.6.7 Entità del premio annuale

L'entità del premio annuo è modulata in funzione della zona altimetrica:

- Collina: 50 euro/ettaro
- Montagna: 50 euro/ettaro

I premi annui di questa operazione sono cumulati con quelli previsti dall'operazione 10.1.9 "Gestione eco-compatibile dei pascoli" sulla stessa superficie. I premi cumulati tra le due operazioni divengono pertanto:

- Collina: 170 euro/ettaro
- Montagna: 160 euro/ettaro.

2.6.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

2.7 - OPERAZIONE 10.1.7 GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA

2.7.1 Descrizione degli interventi

Al fine di contrastare la semplificazione del territorio rurale, la riduzione della sua diversità biologica e il deterioramento del paesaggio, dovuti all'agricoltura intensiva e alla diffusione di infrastrutture e insediamenti commerciali, industriali e abitativi, è necessario sostenere la conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema.

L'operazione sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide, la realizzazione di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica e di superfici inerbite ai margini delle coltivazioni.

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio

e secondariamente:

- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;
- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio;
- migliorare la conservazione del sistema suolo.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	Elementi ambientali (<i>focus area</i>)				
	4a	4b	4c	5d	5e
10.01.07	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera:gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	***	**	**		**

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

L'operazione si articola nelle azioni:

10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide;

10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica;

10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi.

Azione 10.1.7/1

L'azione sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. Tali elementi naturaliformi, inframmezzati alle coltivazioni, sono atti a costituire zone di rifugio per la fauna selvatica e fasce tampone ai margini dei campi. Essi, inoltre, favoriscono un graduale miglioramento del paesaggio agrario, anche mediante la schermatura di elementi dissonanti. Le aree umide possono assumere anche funzione di ecosistemi filtro in corrispondenza di scarichi puntuali.

L'azione può concorrere a incoraggiare una fruizione ecocompatibile di aree a elevata valenza ambientale o paesaggistica (mediante escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo, birdwatching, attività didattiche e di ricerca naturalistica) in virtù di un graduale incremento dell'attrattività di tali ambienti.

In particolare, l'azione sostiene la manutenzione di:

- siepi (arbustive e/o alberate);
- filari (singoli e/o affiancati);
- macchie, piccole formazioni boschive;
- alberi isolati;
- zone umide, laghetti, stagni, maceri, ecc.

Azione 10.1.7/2

L'azione richiede di effettuare coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica su terreni investiti a seminativi nei 5 anni precedenti.

Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Esse possono costituire fasce marginali di appezzamenti coltivati per scopi produttivi. La loro densità di coltura deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi.

Azione 10.1.7/3

L'azione 10.1.7/3 richiede di realizzare, ai margini delle coltivazioni, superfici inerbite improduttive finalizzate a favorire la biodiversità. Inoltre, tali superfici tendono a tutelare la qualità delle acque riducendo l'inquinamento da fertilizzanti e fitofarmaci, a incrementare la dotazione di sostanza organica dei suoli e a contrastare l'erosione.

2.7.2 Beneficiari

- imprese agricole singole o associate,
- associazioni di agricoltori;
- associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio;
- consorzi irrigui;
- altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio quali enti pubblici, fondazioni, onlus.

2.7.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Per ciascuna delle tre azioni non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni, è inferiore a 250 euro .

Azione 10.1.7/1 (Gestione di formazioni vegetali e aree umide)

Le formazioni arbustive e arboree e le aree umide oggetto di impegno devono essere state realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito della sottomisura 4.4 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013, a condizione che non siano oggetto di impegni in corso relativi all'azione 214.7/1. Inoltre, può essere oggetto di sostegno la gestione favorevole all'ambiente di aree umide, quali realizzazioni già finanziate a suo tempo nell'ambito delle azioni F7 o F4 del PSR 2000-2006.

Azione 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica):

L'azione richiede di effettuare coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica su terreni investiti a seminativi nei 5 anni antecedenti l'anno di emanazione del bando. Tale requisito deve essere attestato da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento).

Affinché l'aiuto sia adeguatamente giustificato dai benefici ambientali dell'intervento, il ritiro dalla produzione e la coltivazione di prati avvicendati sono ammissibili, nel loro complesso, per non più di due anni nel quinquennio precedente il primo anno di impegno.

Le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia. Sono ammissibili le aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione (legge regionale 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") o dalle Province, le Oasi faunistiche e le Zone di ripopolamento e cattura. Le coltivazioni a perdere oggetto del presente intervento non possono beneficiare di altri finanziamenti.

2.7.4 Impegni

Le azioni in cui l'operazione è articolata richiedono il rispetto dei seguenti impegni:

Azione 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide	
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1: Manutenzione di formazioni arbustive e arboree ed aree umide, realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-20 o della misura 216 del PSR 2007-13.</p> <p>Le <i>formazioni arbustive e arboree</i> (siepi, filari, boschetti, alberi isolati) devono essere autoctone o storicamente presenti nel territorio interessato (escluse le specie invasive). Le cure per la manutenzione comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'irrigazione di soccorso; - il controllo manuale o meccanico delle infestanti intorno alle piantine, senza far ricorso a diserbanti chimici; - la reintegrazione delle fallanze entro la primavera successiva; - la potatura di formazione e mantenimento. <p>Per la gestione delle <i>aree umide</i>, le attività di manutenzione includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sistemazione e pulizia degli argini; - il controllo dell'idroperiodo, della portata e dei livelli idrici; - il divieto di utilizzo degli invasi per l'acquacoltura o la pesca. 	<p>Condizionalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BCAA7: Richiede il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio (siepi, filari, stagni, margini dei campi, ecc.), inteso come divieto di eliminazione di tali elementi. -BCAA 1: introduzione di fasce tampone inerbita di 5 metri di larghezza lungo i corsi d'acqua.

<p>Impegno 2: Gestire le fasce di rispetto inerbite intorno agli elementi naturaliformi. Gli elementi ambientali e paesaggistici devono essere circondati da una fascia di rispetto inerbita gestita mediante sfalci e trinciature, evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica.</p>	
<p>Le superfici interessate dall'azione non possono essere trattate con prodotti fitosanitari, a eccezione degli interventi ammessi dalla normativa sull'agricoltura biologica, nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta; in particolare, gli eventuali interventi lungo i corsi d'acqua devono essere fatti nel rispetto di tutte le prescrizioni volte a ridurre il rischio di inquinamento delle acque. Tali superfici devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.</p>	

Azione 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica	
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Su terreni ove non è praticata la caccia, investiti a seminativi nei cinque anni precedenti l'assunzione dell'impegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare coltivazioni a perdere e lasciarle in campo non raccolte, a disposizione della fauna selvatica, almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo in caso di semina autunnale e almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo in caso di semina primaverile; - non sottoporre tali colture a fertilizzazioni con concimi di sintesi o a trattamenti con prodotti fitosanitari. <p>Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Ciascuna parcella o fascia marginale destinata a coltivazioni a perdere deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 10 m. Sui terreni oggetto dell'intervento devono essere coltivate almeno due fra le seguenti colture: <i>frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico, erba medica, trifoglio, veccia, colza, ravizzone, girasole</i>.</p> <p>Nelle singole parcelle, strisce o fasce marginali può essere presente anche soltanto una coltura.</p> <p>A partire dal secondo anno di impegno, devono essere utilizzate almeno una coltura a semina autunnale e una coltura a semina primaverile; le colture a semina autunnale devono rappresentare nel loro insieme almeno un quarto della superficie oggetto di impegno; le colture a semina primaverile devono rappresentare nel loro insieme almeno un quarto della superficie oggetto di impegno.</p> <p>La densità delle colture a perdere deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) ne deve essere curato il buon esito, affinché possano fornire un effettivo contributo allo sviluppo della fauna selvatica.</p> <p>Qualora non vi sia una separazione fisica o un confine ben individuato (es. in caso di fasce disposte lungo il margine di appezzamenti), le coltivazioni a perdere devono essere realizzate con colture diverse e quindi ben distinguibili da quelle coltivate sullo stesso appezzamento con finalità produttive, in modo da poter essere trattate in modo differenziato. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno. Durante il periodo di impegno è possibile variare le particelle catastali oggetto di intervento; il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.</p>	Non pertinenti

Azione 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi	
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Ai margini di appezzamenti coltivati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzare superfici permanentemente inerbite sotto forma di fasce di 5-10 metri di larghezza e/o di appezzamenti di non più di 4.000 mq di estensione, situati ad almeno 30 metri di distanza l'uno dall'altro, attraverso la semina di un miscuglio comprendente leguminose quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla. La semina deve essere effettuata tra l'inizio del periodo di impegno e il 15/6 del primo anno di impegno. La documentazione di acquisizione del seme deve essere conservata fino alla scadenza dell'impegno; - gestire le superfici oggetto di impegno mediante sfalci e/o trinciature, evitando il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000"; - non sottoporre le superfici inerbite superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti. <p>Le fasce inerbite devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento.</p>	<p>Condizionalità: BCAA 1: mantenimento/ introduzione di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza lungo i corsi d'acqua.</p>

Per le tre azioni dell'operazione, gli impegni da rispettare si possono in parte sovrapporre con il vincolo di condizionalità BCAA1 (fasce tampone inerbite lungo i corsi d'acqua) o con gli obblighi di inverdimento (greening) relativi alle aree d'interesse ecologico (EFA - Ecological Focus Area). Nei casi di sovrapposizione, i pagamenti si riducono ai valori indicati nel paragrafo 2.7.7 (Entità del premio annuale).

2.7.5 Durata

La durata degli impegni è decennale per l'azione 10.1.7/1 e quinquennale per le azioni 10.1.7/2 e 10.1.7/3, nel caso di adesioni antecedenti il 2021.

Le domande presentate ai sensi del bando 2021 hanno una durata:

- triennale per le azioni 10.1.7/2 e 10.1.7/3;
- decennale per l'azione 10.1.7.3, in deroga al limite massimo di 3 anni previsto dal regolamento (UE) 2020/2220 per gli impegni assunti dal 2021.

2.7.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie

Il sostegno dell'operazione 10.1.7 non è cumulabile sulla stessa superficie fisica con il sostegno di altre operazioni della misura 10 o di altre misure a superficie del PSR.

L'azione 10.1.7/1 riguarda la gestione di investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'operazione 4.4.1.

2.7.7 Entità del premio annuale

In deroga all'importo massimo stabilito dall'Allegato II del regolamento UE n. 1305/2013¹¹, i premi annuali previsti sono i seguenti:

Azione 10.1.7/1.

Gestione di formazioni vegetali e aree umide: 1.000 euro/ha (80 euro/ha per le fasce di rispetto inerbite utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1);

Azione 10.1.7/2.

Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica: 1.000 euro/ha (250 euro/ha per le colture a perdere utilizzate come EFA);

Azione 10.1.7/3.

Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi: 1.000 euro/ha (80 euro/ha se utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1).

2.7.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

¹¹ L'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013 fissa l'importo annuale massimo di 450/ha per gli "altri usi della terra" e prevede che gli importi massimi possano essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei Programmi di Sviluppo Rurale.

2.8 - OPERAZIONE 10.1.8 ALLEVAMENTO DI RAZZE AUTOCTONE MINACCIATE DI ABBANDONO

2.8.1 Descrizione del tipo di intervento

L'obiettivo primario è costituito dalla salvaguardia del patrimonio genetico e la valorizzazione dei sistemi agro-zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui sono attualmente allevate le razze locali.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono il ripristino, mantenimento e miglioramento della biodiversità naturale ed agraria.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali:

OPERAZIONE	Elementi ambientali (<i>focus area</i>)				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera:gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.8	***				

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

2.8.2 Beneficiari

Allevatori singoli o associati, iscritti all'anagrafe agricola regionale come persone fisiche o giuridiche, che hanno aderito per cinque o tre anni (dal 2021) agli impegni previsti dall'operazione.

2.8.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Sono ammessi al sostegno gli animali appartenenti alle razze autoctone minacciate di abbandono indicate nella tabella seguente:

SPECIE	RAZZE
BOVINA	Pezzata rossa d'Oropa
BOVINA	Varzese o Tortonese
BOVINA	Valdostana Pezzata nera
BOVINA	Barà - Pustertaler
BOVINA	Bruna Linea Carne o Bruna originaria
OVINA	Sambucana
OVINA	Garessina
OVINA	Frabosana
OVINA	Saltasassi
OVINA	Tacola
OVINA	Delle Langhe
OVINA	Savoiarda
CAPRINA	Sempione
CAPRINA	Vallesana
CAPRINA	Roccoverano
CAPRINA	Grigia delle Valli di Lanzo

Per beneficiare dell'aiuto, i capi devono essere iscritti al rispettivo Libro Genealogico. Ai sensi delle disposizioni transitorie del D.lgs n. 52/2018 (art. 13, comma 5), i "Registri anagrafici" già approvati (ai sensi della abrogata Legge 30/91) sono considerati Libri genealogici riconosciuti con finalità di conservazione della biodiversità riferita alla razza o specie. Le schede descrittive delle razze interessate sono contenute nell'Allegato n. 10 del PSR "Descrizione delle razze a rischio di estinzione Misura 10", disponibile sul sito web regionale al link , relativo al testo vigente del PSR, da cui può essere scaricato l'allegato 10 riguardante le razze oggetto di sostegno:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-psr-2014-2020>

Le domande sono ammissibili se riguardano almeno 1 UBA nel caso di razze bovine e/o 0,30 UBA nel caso di razze ovine e/caprine.

Il Decreto Ministeriale 20/03/2015 n. 1922 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020" all'art. 4 comma 7, con riferimento ai premi per il settore ovi-caprino¹², alle misure dello sviluppo rurale relative al reg. UE n. 1305/2013 e all'applicazione della transizione tra due programmazioni del FEASR, prevede che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale.

2.8.4 Impegni

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti **impegni**:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Allevare capi delle razze minacciate di abbandono mantenendo la razza in purezza secondo i disciplinari dei rispettivi libri genealogici ufficialmente riconosciuti dal Mipaaf	<p>Condizionalità: CGO 5 - Divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali (Direttiva 96/22/CE)</p> <p>CGO 7 - sistema di identificazione e registrazione bovini, etichettatura carni e prodotti derivati (Reg.(CE) 1760/2000);</p> <p>CGO 8 - sistema di identificazione e registrazione ovini e caprini (Reg.(CE) 21/2004);</p> <p>CGO 9 - prevenzione, controllo e eradicazione encefalopatie spongiformi (Reg.(CE) 999/2001) e s.m.i.</p> <p>CGO 11 - norme minime per protezione vitelli (Direttiva 2008/119/CE)</p> <p>CGO 13 - protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva 98/58/CE)</p> <p>Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale:</p> <p>Sostegno accoppiato PAC - Reg.(UE) 1307/2013 e scelte nazionali derivate: misura 2.1 - Vacche nutrici: premio alle vacche iscritte ai libri genealogici e registri anagrafici.</p> <p>Attività minime: Mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo senza interventi preparatori oltre l'ordinario (Reg.(UE) 1307/2013 art. 4, comma 1 lettera c) punto ii).</p>

¹² di cui all'articolo 22 del Decreto ministeriale prot. 6513 del 18.11.2014

<p>Mantenere in allevamento nel corso del periodo di impegno un numero di capi pari o superiore a quello indicato nella domanda iniziale. ⁽¹⁾</p>	<p>Condizionalità: CGO 5 - Divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali (Direttiva 96/22/CE) CGO 7 - sistema di identificazione e registrazione bovini, etichettatura carni e prodotti derivati (Reg.(CE) 1760/2000) CGO 8 - sistema di identificazione e registrazione ovini e caprini (Reg.(CE) 21/2004) CGO 9 - prevenzione, controllo e eradicazione encefalopatie spongiformi (Reg.(CE) 999/2001) e s.m.i. CGO 11 - norme minime per protezione vitelli (Direttiva 2008/119/CE) CGO 13 - protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva 98/58/CE)</p> <p>Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: Sostegno accoppiato PAC - Reg.(UE) 1307/2013 e scelte nazionali derivate: misura 2.1 - Vacche nutrici: premio alle vacche iscritte ai libri genealogici e registri anagrafici.</p>
--	---

⁽¹⁾ Per "mantenere" si intende che il beneficiario deve detenere nella propria azienda i capi oggetto di impegno.

Il numero dei capi indicati nella domanda di sostegno (1° anno) e ritenuti eleggibili al sostegno, costituisce il riferimento numerico iniziale. Tale riferimento può comprendere capi inferiori ai 6 mesi.

Il mantenimento dei capi nell'arco del quinquennio, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali descritte al paragrafo omonimo della Parte III, viene riferito ad ogni razza allevata oggetto del sostegno.

2.8.5 Sostituzione e trasferimento capi

Le sostituzioni di capi durante l'anno non devono comportare una variazione numerica degli stessi, ma possono comportare una variazione nella tipologia (es. sostituzione di capi adulti con capi < 6 mesi, anche di sesso diverso) purché iscritti al medesimo Libro genealogico.

L'eventuale sostituzione di capi oggetto di premio deve essere comunicata all'ufficio istruttore entro 15 giorni lavorativi dall'evento, tramite l'apposita sezione nell'applicativo.

Viene richiesto di fornire:

- in domanda il marchio auricolare dei capi oggetto di sostegno, acquisito tramite collegamento BDN;
- la certificazione dell'iscrizione dei capi al Libro genealogico, rilasciata dalla competente Associazione di razza nazionale e corredata da *file* con l'elenco delle matricole dei soggetti inseriti in domanda.

In caso di predazione da canidi, in presenza di certificato di accertamento dell'ASL competente non saranno applicate le penalità e il premio è calcolato sulla base del numero e delle tipologie di capi presenti in azienda al momento della liquidazione del premio per l'annualità interessata.

Il trasferimento dei capi da un allevatore beneficiario ad un altro è riconosciuto soltanto nei casi di cessione totale dell'azienda o di ramo di azienda con l'estinzione dell'intero allevamento e l'apertura di un altro allevamento in capo al subentrante che continua gli impegni riguardanti i capi delle razze eleggibili.

2.8.6 Limitazione delle risorse

A causa dell'approssimarsi della conclusione della programmazione 2014-2022 dello sviluppo rurale e delle relative risorse già impegnate per il sostegno delle domande in corso di impegno, non è autorizzato il finanziamento dell'aumento del numero di UBA se è derivante da un aumento del n. di capi rispetto all'anno precedente.

Tuttavia, viene garantito il pagamento degli aumenti di UBA dovuti al cambio di età dei capi già sotto impegno.

2.8.7 Durata

La durata degli impegni è quinquennale per le domande il cui primo anno di adesione si è verificato nel 2018 o nel 2019 oppure è triennale per le domande il cui impegno è iniziato nel 2021. In ogni caso gli impegni decorrono dal 15 maggio dell'anno di adesione.

2.8.8 Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure

L'operazione, non essendo correlata alla superficie, non dà origine a cumulabilità a livello di premio per ettaro sulla medesima superficie con le altre operazioni e misure, ma è compatibile ad esempio con: 10.1.1 "Produzione integrata", impegni di base e impegni facoltativi aggiuntivi, 10.1.3.1 "Tecniche di minima lavorazione", 10.1.3.2 "Tecniche di semina su sodo", 10.1.5.1 "Distribuzione di effluenti con interrimento immediato", 10.1.5.2 "Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande", 10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazioni di canidi sui pascoli collinari e montani", 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli", Misura 11 "Produzione biologica", Misura 13.1.1. "Indennità compensativa nelle zone montane".

2.8.9 Incompatibilità del pagamento con gli aiuti dei pagamenti diretti

Al fine di evitare sovrapposizioni di intervento tra il sostegno dello Sviluppo Rurale e gli aiuti della domanda unica, viene effettuata la seguente demarcazione dei pagamenti: i beneficiari del pagamento corrisposto ai vitelli delle razze bovine a duplice attitudine minacciate di estinzione ammissibili alla presente operazione non possono beneficiare dell'aiuto a titolo dell'art. 52 del regolamento (UE) 1307/2013 per i medesimi capi. Il pagamento infatti non sarebbe giustificabile a livello economico.

L'individuazione dei capi animali verrà effettuata con il supporto dei sistemi informativi.

2.8.10 Entità del premio annuale

Il sostegno è erogato sotto forma di pagamento annuo per UBA allevata. La conversione delle unità animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) viene effettuata in conformità all'allegato II del reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione, di seguito riportato come estratto :

<i>Animali di cui all'articolo 9 paragrafo 2 del reg. (UE) 808/2014</i>	<i>UBA</i>
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni (...)	1,0 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
(...)	(...)

In deroga all'importo massimo previsto dal regolamento (UE) 1305/2013¹³, il premio annuale consiste in 400 euro per ogni UBA di tutte le razze autoctone minacciate di abbandono. I capi animali di età inferiore ai 6 mesi non costituiscono oggetto di premio.

¹³ L'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013 fissa l'importo annuale massimo di 200€ per UBA e prevede che gli importi massimi possano essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei Programmi di Sviluppo Rurale.

2.9 - OPERAZIONE 10.1.9 GESTIONE ECO-SOSTENIBILE DEI PASCOLI

2.9.1 Descrizione del tipo di intervento

L'intervento si pone l'obiettivo del miglioramento della gestione dei pascoli alpini in quanto costituiscono ecosistemi ad alto valore ecologico ed elevato grado di biodiversità. Le malghe e i tramuti, intesi come sistemi pastorali posti in territorio montano, costituite da terreni, strutture ed infrastrutture destinati alla monticazione estiva del bestiame, ed all'esercizio dell'attività di alpeggio, garantiscono protezione da valanghe e da erosione; contribuiscono in modo significativo alla regimazione delle acque e ne tutelano la qualità. L'azione del pascolo genera inoltre un'accelerazione del ciclo del carbonio e ne aumenta la fissazione. La convenienza all'utilizzo dei pascoli alpini è molto esigua in assenza di sostegno pubblico, con conseguente possibile abbandono e degrado degli stessi, mentre con metodi di gestione rispettosi dell'ambiente, con incentivi adeguati, ne viene assicurata la conservazione e con essi il tipico paesaggio alpino caratterizzato da notevole attrattività turistica.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono di:

- Migliorare la conservazione del sistema suolo
- Ripristinare, mantenere e migliorare la biodiversità naturale ed agraria
- Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali:

OPERAZIONE	Elementi ambientali (<i>focus area</i>)				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera:gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.9	**		***		**

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

2.9.2 Beneficiari

Allevatori singoli o associati di bovini, ovini, caprini, equini iscritti all'anagrafe agricola regionale come persone fisiche o giuridiche che stanno svolgendo gli impegni previsti dall'operazione.

2.9.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

La gestione eco-sostenibile dei pascoli deve soddisfare le seguenti condizioni¹⁴:

- a. l'intera superficie a pascolo dell'azienda deve essere gestita e mantenuta per evitare sovrapascolamento o sottopascamento;
- b. la densità del bestiame è definita tenendo conto di tutti gli animali dell'azienda allevati al pascolo o, nel caso di un impegno a limitare l'infiltrazione dei nutrienti, gli animali allevati in azienda che risultino rilevanti per l'impegno in questione.

La conversione delle unità animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) viene effettuata in conformità all'allegato II del reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione, di seguito riportato come estratto :

<i>Animali di cui all'articolo 9 paragrafo 2 del reg. (UE) 808/2014</i>	<i>UBA</i>
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
Bovini di meno di 6 mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
(...)	(...)

La conduzione del bestiame sui pascoli oggetto del pagamento deve essere garantita dal titolare ovvero da personale dell'azienda (il beneficiario deve essere anche il detentore in alpe dichiarato sul Modello 7 di monticazione e sul Modello 7 di demonticazione). Nel caso di richiedenti che dispongano anche di capi in affido, affinché questi ultimi possano essere presi in considerazione per il raggiungimento del carico previsto dalla presente operazione, occorre monticare almeno il 70% dei capi in proprietà (delle specie portate in alpeggio), salvo i casi di forza maggiore previsti dal par. 2, art. 2 del reg. (UE) 1306/2013. La verifica di tale criterio di ammissibilità verrà fatta al momento di presentazione della domanda e successivamente nel corso dell'istruttoria in base ai dati reali riportati sui modelli 7.

La superficie richiesta a premio con la domanda iniziale deve essere assoggettata agli impegni indicati nel paragrafo successivo, mantenuta per 5 anni nel caso delle adesioni avvenute nel 2018 oppure mantenuta 3 anni nel caso delle adesioni avvenute nel 2021 e tale superficie può diminuire fino ad un massimo del 20% nel periodo di impegno.

Per poter essere ammesse, le domande aderenti all'operazione, devono dar luogo ad un premio annuo di almeno 300€ per azienda.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 7, par.1 del reg. (UE) 807/2014 della Commissione

I capi dichiarati in domanda devono essere identificati individualmente, come previsto per i bovini dal Reg. CE 1760/00 e s.m.i., per gli equidi dal Reg. UE 262/2015 e per gli ovi/caprini dal Reg. 21/2004 e dal Decreto Ministeriale 20/3/2015 n. 1922 (Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020), il quale prevede all'art. 4 comma 7, con riferimento ai premi per il settore ovi-caprino¹⁵, alle misure dello sviluppo rurale relative al reg. (UE) n. 1305/2013 e all'applicazione della transizione tra due programmazioni del FEASR, che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale.

2.9.4 Impegni

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti **impegni**:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1: Pascolamento turnato: applicare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici suddivise con recinzioni fisse o mobili in sezioni omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica.</p> <p>Il pascolamento turnato deve essere svolto su almeno 4 sezioni di pascolo.</p>	<p>Condizionalità: CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE: protezione acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole: rispetto massimali, regole di stoccaggio effluenti e limiti all'uso di azoto da fonti zootecniche. BCAA 4 - copertura minima del suolo Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti), titolo V + Programmi d'Azione: C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti. BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p>Requisiti minimi relativi ai fitofarmaci e ai fertilizzanti: D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R sull'utilizzo degli effluenti zootecnici, art. 14. Dosi di applicazione dell'azoto tenenti conto anche dell'apporto degli animali al pascolo</p>
<p>Impegno 2: Carico di bestiame in funzione della zona altimetrica: effettuare il pascolamento con un carico di bestiame contenuto all'interno dei seguenti intervalli di valori per fascia altimetrica, rispetto ai carichi della baseline: in pianura: 1 - 2 UBA/ha/anno, in collina: 0,5 - 1 UBA/ha/anno, in montagna : 0,2 - 0,5 UBA/ha/anno.</p>	<p>D.M. 7 aprile 2006 titolo V + Programmi d'Azione regionali: attuazione a livello locale delle misure previste dalla Direttiva Nitrati</p> <p>Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE; piano di gestione del bacino del Po, Piano di Tutela delle Acque del Piemonte, Programma Operativo Regionale di attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po: limitazioni alla fertilizzazione.</p> <p>Altri pertinenti requisiti obbligatori: Reg.(UE) 1307/2013 artt. 43-46, Allegato IX e scelte nazionali: All. IX- punto II (pratiche equivalenti al mantenimento dei prati permanenti - pascolo estensivo: calendario, densità massima di allevamento, pascolo guidato o pastorizia di montagna.</p> <p>Attività minime: Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.</p>

¹⁵ di cui all'articolo 22 del Decreto ministeriale prot. 6513 del 18.11.2014

<p>Impegno 3: Periodo del pascolamento superiore ad un determinato valore minimo: compiere un periodo di pascolamento pari ad almeno 180 giorni/anno (in aree di pianura, collina e montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in relazione alle disponibilità foraggere). Se il pascolamento è effettuato solo in zona montana è ammessa una durata del periodo di pascolamento di almeno 80 giorni</p>	<p>Attività minime: Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.</p>
<p>Impegno 4: Eliminazione meccanica di infestanti con divieto di uso di prodotti chimici: effettuare l'eliminazione meccanica o manuale degli arbusti ed i tagli di pulizia delle erbe infestanti, con divieto di impiego di fitofarmaci, di prodotti diserbanti e disseccanti</p>	<p>Requisiti minimi relativi ai fitofarmaci e ai fertilizzanti CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009: registrazione degli interventi fitosanitari; rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste in etichetta; presenza di magazzino per presidi fitosanitari in conformità a punto VI.1 All. VI. Decreto MIPAAF 22/01/14 di adozione del PAN fitosanitari; obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e utilizzo dei fitosanitari.</p> <p>Altri pertinenti requisiti obbligatori: Reg.(UE) 1307/2013 artt. 43-46, Allegato IX e scelte nazionali: All. IX par. Il punto 1) Gestione dei prati o pascoli - restrizioni all'uso di prodotti fitosanitari.</p>
<p>Impegno 5: Provvedere a costituire o mantenere in efficienza punti acqua e sale (o punti di abbeverata): predisporre punti acqua e sale su ogni sezione di pascolo, ovvero mantenere in efficienza eventuali punti d'abbeverata esistenti, al fine di garantire l'utilizzo ottimale delle superfici a maggiore distanza dai ricoveri</p>	<p>Non pertinente</p>
<p>Impegno 6: Divieto di fertilizzazione minerale: divieto di utilizzare fertilizzanti di origine minerale</p>	<p>Condizionalità CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE: protezione acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole: rispetto massimali, regole di stoccaggio effluenti e limiti all'uso di azoto da fonti zootecniche.</p> <p>Requisiti minimi: Decreto della Presidente della Giunta Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R sull'utilizzo degli effluenti zootecnici, art. 14. Dosi di applicazione dell'azoto tenenti conto anche dell'apporto degli animali al pascolo.</p> <p>Altri pertinenti requisiti obbligatori: Reg.(UE) 1307/2013, artt. 43-46 e Allegato IX e scelte nazionali: All. IX par. Il punto 1) regime di fertilizzazione.</p>
<p>Impegno 7: Mantenimento della superficie a pascolo permanente: divieto di riduzione della superficie aziendale a pascolo permanente</p>	<p>Condizionalità: BCAA8 – Mantenimento dei pascoli permanenti di cui art. 93 – comma 3, Reg UE 1306/2013</p> <p>Attività minima: Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo.</p>
<p>Impegno 8: Divieto di sfalci di affienamento: divieto di esecuzione di sfalci per ottenere foraggio affienato (ad eccezione dello sfalcio di pulitura a fine turno)</p>	<p>Altri pertinenti requisiti obbligatori: Reg.(UE) 1307/2013 Allegato IX: par. II, punto 1) regime di taglio o falciatura appropriata, asporto del foraggio o fieno.</p>

Impegno 9 (eventuale) Trasformazione di seminativi e prati in pascoli (in pianura): trasformare i seminativi ed i prati in pascoli a gestione turnata con il divieto di successiva ulteriore conversione nel periodo di programmazione	Non pertinente
---	----------------

Il beneficiario deve fornire la seguente documentazione:

- in allegato alla domanda il registro di stalla (in formato pdf) per i capi in affido provenienti da allevamenti fuori Regione;
- in allegato alla domanda il registro di stalla (in formato pdf) delle aziende che pascolano sul territorio piemontese e risultano iscritte all'anagrafe agricola regionale, ma che hanno la sede aziendale in altra Regione;
- per attestare l'effettuazione della monticazione e della demonticazione è richiesta la trasmissione del Modello 7 (relativo a entrambi gli eventi) attraverso la piattaforma informatica, entro la data dell'avvio di procedimento di istruttoria da parte dell'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (cfr DD n. 738 del 23/7/2019);
- per il pascolo intracomunale occorre presentare il Modello 7 per "pascolo intracomunale" oppure dichiarazione sostitutiva (utilizzando il fac-simile previsto per il bando 2016) entro i termini indicati in precedenza per il Modello 7, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica.

2.9.5 Durata

La durata degli impegni è quinquennale per le domande aderenti al bando 2018 oppure triennale per le domande aderenti al bando 2021, e decorre dal 15 maggio del primo anno di riferimento.

2.9.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure

L'operazione 10.1.9 è cumulabile sulla stessa superficie con la misura 13.1.1 "Indennità compensativa nelle zone montane", e con l'operazione 10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani". E' inoltre compatibile e cumulabile con l'operazione 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, il cui pagamento è effettuato per Unità di bestiame adulto (UBA)".

2.9.7 Entità del premio annuale

I premi annuali, riferiti alle diverse zone altimetriche, sono i seguenti:

- Pianura: 450 euro per ettaro (limitato ai pascoli derivanti dalla trasformazione di seminativi e prati in pascoli).
- Collina: 120 euro per ettaro.
- Montagna: 110 euro per ettaro.

2.9.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

2.10 – DISPOSIZIONI COMUNI A PIU' OPERAZIONI

2.10.1 Cumulabilità degli aiuti

Il sostegno può essere cumulato su una stessa superficie tra varie operazioni o azioni della sottomisura 10.1 e/o con altre misure del PSR, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili¹⁶. Nella trattazione di ciascuna operazione sono specificati i casi di cumulabilità ammessi dal PSR, fatto salvo il rispetto dei massimali/ha previsti dall'allegato II al regolamento (UE) 1305/2013.

E' ammesso il cumulo di aiuti fra gli impegni di base e gli impegni facoltativi, per le operazioni che li prevedono.

Durante il periodo di attuazione di un impegno agro-climatico-ambientale, ove venga emanato un nuovo bando è consentito assumere (in aggiunta all'impegno in corso) gli impegni di un'altra azione/operazione della sottomisura 10.1 mediante una domanda di sostegno, nel rispetto delle condizioni di compatibilità con l'impegno preesistente. Il periodo di applicazione dei nuovi impegni decorre dall'anno in cui viene presentata la domanda di sostegno riferita al nuovo bando.

2.10.2 Impegni a particelle fisse o variabili

Come specificato nel PSR vigente, non sono vincolati ad appezzamenti fissi:

- gli impegni di base delle operazioni/azioni 10.1.2, 10.1.3/3, 10.1.7/2, 10.1.9 (e in abbinamento ad essa l'azione 10.1.6),
- i seguenti impegni aggiuntivi:
 - “coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio” (operazioni 10.1.2 e 10.1.3),
 - “sommersione invernale delle risaie”, (operazione 10.1.2),
 - “mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale”,
 - “realizzazione di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base” (operazione 10.1.2).

In questi casi, infatti, la variazione delle particelle catastali non compromette le finalità ambientali dell'impegno, essendo soddisfatte le condizioni di cui all'art. 47, par. 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno. La variazione delle particelle e degli ettari oggetto di impegno viene comunicata con la presentazione delle domande di pagamento negli anni successivi al primo.

Gli impegni per i quali il PSR non prevede la possibilità di variare le particelle sono vincolati all'applicazione su appezzamenti fissi.

¹⁶ Articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014.

2.10.3 Conversione degli impegni

Ai sensi dell'art. 14, par. 1 del regolamento (UE) 807/2014, per conversione (o trasformazione) di un impegno di un'azione/operazione della sottomisura 10.1 si intende la sua interruzione con contemporanea adesione a un nuovo impegno i cui benefici ambientali risultino significativamente superiori¹⁷, assunto per l'intero periodo richiesto dalla pertinente azione/operazione, indipendentemente dalla durata del periodo già trascorso di attuazione dell'impegno preesistente. La conversione non comporta la restituzione dei contributi già percepiti e può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno originario.

Le conversioni di impegni vengono, se del caso, autorizzate con le disposizioni regionali approvate annualmente.

Con le presenti disposizioni per l'anno 2022 non si autorizza alcuna conversione degli impegni in corso.

2.10.4 Adeguamento degli impegni

Ai sensi dell'art. 14, par. 2 del reg. (UE) 807/2014, l'*adeguamento* di un impegno in corso di attuazione consiste nella sua interruzione e nella contemporanea assunzione di un altro impegno che si protrae per gli anni rimanenti del periodo di impegno originario. L'adeguamento deve essere debitamente giustificato rispetto agli obiettivi dell'impegno preesistente.

Nei casi consentiti, l'adeguamento può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno e non comporta la restituzione degli aiuti già percepiti.

L'adeguamento può assumere, inoltre, la forma di una proroga dell'impegno preesistente.

Gli adeguamenti vengono, se del caso, autorizzati dalle disposizioni regionali approvate annualmente.

La corresponsione della quota aggiuntiva di premio corrispondente all'adeguamento è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti.

L'adeguamento di impegni preesistenti può consistere nell'ampliamento o nell'assunzione ex novo di impegni facoltativi, in aggiunta agli impegni di base in corso di attuazione.

Per l'anno 2022 è consentita la possibilità di aumenti (oltre che di riduzioni) della superficie di cui agli impegni facoltativi a particelle variabili (es. coltivazione di erbai autunno-vernini a sovescio) entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo (cfr par. 2.10.2).

2.10.5 Estensione delle superfici sotto impegno

Per gli impegni di base vincolati a *particelle fisse* gli aumenti della superficie oggetto dell'impegno, operati complessivamente durante il suo periodo di attuazione, potranno essere oggetto di sostegno, se le disponibilità finanziarie saranno sufficienti, *entro il limite massimo del 25% della superficie oggetto di impegno nel primo anno*, riferita alla situazione di fine istruttoria. Ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE)807/2014, l'estensione dell'impegno può essere riconosciuta sia in caso di aumento della superficie dell'azienda del beneficiario sia in caso di aumento della superficie oggetto di impegno nell'ambito dell'azienda del beneficiario. Anche a seguito dell'aumento il periodo di impegno mantiene la sua durata originaria.

¹⁷ Ai sensi dell'art. 14, par. 1 del reg. (UE) n.807/2014, le condizioni per concedere la conversione sono che: a) la conversione abbia effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali, b) l'impegno esistente sia notevolmente rafforzato, c) il programma di sviluppo rurale approvato includa gli impegni interessati.

Per l'azione 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti), nel 2022 non è ammesso l'assoggettamento di particelle aggiuntive in corso di impegno (mentre sono fatti salvi gli ampliamenti autorizzati in anni precedenti con contestuale prolungamento dell'impegno).

Per gli impegni (di base o facoltativi) attuati su *particelle variabili* si applica il limite del 20% agli aumenti (e alle riduzioni) di superficie, secondo quanto indicato nel paragrafo 2.10.2.

2.10.6 Superfici aggiuntive in caso di subentro nell'impegno

In caso di subentro totale nell'applicazione di un impegno in corso di attuazione il subentrante può assoggettare all'azione nuove superfici e ricevere i relativi aiuti per gli anni rimanenti, entro i limiti che si sarebbero applicati al cedente se non si fosse verificato il subentro.

In caso di subentro parziale, viceversa, chi è subentrato nell'impegno può ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro, per gli anni rimanenti del periodo di impegno.

2.10.7 Riduzioni di superfici sotto impegno

Per gli impegni a particelle fisse (sia di base che facoltativi), non si considera riduzione della superficie oggetto di impegno una riduzione dell'estensione espressa in ettari derivante da una diversa misurazione della stessa superficie fisica, all'interno di una particella già abbinata all'impegno nell'anno precedente.

La restituzione dei premi non è dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente, sulle quali l'impegno non possa essere applicato per lo stato d'uso mutato (es. a seguito di estirpo di un vigneto o frutteto). In tal caso, infatti, la nuova destinazione d'uso del suolo comporta benefici ambientali quali l'azzeramento dei trattamenti fitosanitari sulla superficie interessata.

2.10.8 Trasferimento dei terreni e degli impegni

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno il beneficiario cederà totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo potrà subentrargli nell'impegno per il periodo residuo totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito. Se tale subentro non avverrà, l'impegno relativo alla parte di azienda ceduta sarà considerato estinto e non verrà richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

Il subentrante potrà proseguire gli impegni del cedente inserendo i terreni acquisiti in una domanda di pagamento presentata entro il termine stabilito di anno in anno ai sensi dell'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014. Riguardo all'eventuale inserimento di superfici aggiuntive da parte del subentrante, si rimanda al par. 2.10.6.

Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 e, nella versione vigente, con decisione della Commissione europea (2021) 7355 del 6/10/2021

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO

Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Misura 11: Agricoltura biologica

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022

(art. 29 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

Operazione 11.1.1 - Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica
Operazione 11.2.1 – Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica

Disposizioni per la prosecuzione degli impegni in corso

Annualità 2022

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
1.1. DEFINIZIONI.....	3
1.2. FINALITÀ.....	4
1.3. RISORSE.....	5
1.4. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
1.5. BENEFICIARI.....	6
1.6. OGGETTO DEL SOSTEGNO DELLA MISURA.....	6
1.7. REGOLE BASILARI (BASELINE).....	6
1.8. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	10
PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI.....	11
2.1. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO.....	11
2.2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE.....	11
2.3. IMPEGNI DI BASE.....	13
2.4. IMPEGNI AGGIUNTIVI.....	14
2.5. ESTENSIONE DELLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO.....	15
2.6. TRASFERIMENTO DEI TERRENI E DEGLI IMPEGNI.....	15
2.7. RIDUZIONE DELLE SUPERFICI SOTTO IMPEGNO.....	16
2.8. DURATA.....	17
2.9. ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE.....	17
2.9.1 Impegni di base.....	17
2.9.2 Impegni aggiuntivi.....	20
2.10. CUMULABILITA' CON GLI AIUTI DI ALTRE MISURE A SUPERFICIE.....	21

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

-agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola (articolo 4(1)(a) del regolamento (UE) 1307/2013;

-altra dichiarazione: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;

-Arpea: Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura

-condizionalità: criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente, della salubrità dei prodotti e del benessere animale. Le regole di condizionalità sono individuate dal regolamento (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1 e specificati nella pertinenti disposizioni nazionali e regionali;

-domanda di sostegno: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;

-domanda di pagamento: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;

-fascicolo aziendale (elettronico e cartaceo) relativo a ciascuna azienda agricola: preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni strutturali e durevoli. Nell'ottica di fornire una struttura organica e coerente delle informazioni proprie di una azienda agricola, il legislatore, nel DPR 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004, ha individuato il modello tecnico-organizzativo di riferimento costituito dal fascicolo aziendale. Il fascicolo aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, sulla base anche di quanto stabilito dal DPR 503/99 e va incrementato nei contenuti sulla base di specifiche esigenze. Il fascicolo aziendale deve essere costituito da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;

-marchio auricolare: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente;

-parcella agricola: porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione;

-SIAP: sistema informativo agricolo piemontese, il sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali di chi presenta le domande;

-sistema integrato di gestione e controllo (in breve SIGC): ne sono descritti gli elementi dall'articolo 68, paragrafo 1¹ del regolamento (UE) 1306/2013. Viene applicato alle misure 10 e 11 previste rispettivamente dall'art. 28 (paragrafi 1-8) e art. 29 del reg. (UE) 1305/2013;

-superficie agricola: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) n. 1307/2013 (lettere e), f), g), h)) ;

-superficie determinata: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE)640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;

-uso: in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento , pascolo permanente ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera a) dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

Per quanto riguarda le definizioni sopra non riportate si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. e all'art. 2 del Reg. (UE) 640/2014 e s.m.i.

1.2. FINALITÀ

La misura 11 (prevista dall'art. 29 del reg. (UE) 1305/2013) sostiene un insieme di pratiche agricole con il più elevato livello di sostenibilità ambientale, in quanto:

- migliora lo stato della biodiversità e la naturalità dell'ambiente nelle aree ad agricoltura intensiva (pianura e colline a vocazione viticola), attraverso il divieto di impiego di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti sintetici e anche mediante l'avvicendamento e la diversificazione colturale,
- contribuisce a migliorare la qualità delle risorse idriche soprattutto nelle aree ad agricoltura intensiva, mediante le limitazioni all'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari,
- utilizza la fertilità naturale e il tenore in sostanza organica del suolo (mediante lavorazioni che mantengono e migliorano la struttura del suolo, con l'impiego di fertilizzanti organici ed il ricorso alle rotazioni colturali) e in caso di allevamento del bestiame impiega prodotti ottenuti con il metodo biologico.

Mediante le pratiche descritte e gli impegni delle sottomisure 11.1 e 11.2, la misura contribuisce principalmente alla realizzazione di 2 obiettivi trasversali: *Ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi* , in virtù dei benefici sopra richiamati, e *"Innovazione"* in campo agricolo, in quanto promuove la gestione sostenibile dei processi produttivi e il ricorso a soluzioni e tecniche innovative al fine di attenuare gli impatti derivanti dalle attività agricole e zootecniche sull'ambiente e sui cambiamenti climatici.

In tal modo la misura contribuisce a rispondere alla crescente domanda sociale di salubrità dei cibi e di tutela di beni pubblici come la qualità dell'acqua, dell'aria, dei paesaggi agricoli, la fertilità del suolo, la vitalità rurale, ecc. L'esigenza di manodopera che può essere superiore in aziende agricole biologiche rispetto alle aziende gestite con altri metodi, costituisce opportunità di lavoro nelle zone rurali.

La Misura 11 contribuisce, altresì, al raggiungimento degli obiettivi generali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) 2018/848, così definiti:

¹ Gli elementi sono: a) banca dati informatizzata; b) sistema di identificazione delle parcelle agricole, c) sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto d) domande di aiuto e domande di pagamento e) sistema integrato di controllo, f) sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno (...)

- a) contribuire a tutelare l'ambiente e il clima;
- b) conservare a lungo termine la fertilità dei suoli;
- c) contribuire a un alto livello di biodiversità;
- d) contribuire efficacemente a un ambiente non tossico;
- e) contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;
- f) promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell'Unione;
- g) incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione;
- h) contribuire allo sviluppo dell'offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica;
- i) contribuire a un elevato livello di biodiversità, in particolare utilizzando materiale fitogenetico di vari tipi, come materiale eterogeneo biologico e varietà biologiche adatte alla produzione biologica;
- j) promuovere lo sviluppo di attività di miglioramento genetico biologico dei vegetali al fine di contribuire a prospettive economiche favorevoli del settore biologico.

basandosi sui principi generali e specifici applicabili all'attività agricola (artt. 5 e 6 del Reg. (UE) 2018/848).

1.3. RISORSE

Trattandosi di domande di pagamento, relative a impegni intrapresi in annualità precedenti, ne viene garantita la copertura finanziaria a carico del PSR 2014-2022.

I pagamenti verranno effettuati con la seguente suddivisione tra i 3 fondi partecipanti:

- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
- 39,816% a carico dei fondi nazionali
- 17,064% a carico dei fondi regionali.

1.4. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano:

- a. alle domande di pagamento relative alla misura 11 operazione 11.1.1 e 11.2.1 giunte nel 2022 al *secondo anno di impegno*, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2021 ai sensi della D.G.R. 17-3076 del 9/4/2021 e la determinazione dirigenziale n. 361 del 27/04/2021 riferite alle operazioni 11.1.1 e 11.2.1 e s.m.i. e risultate ammissibili a finanziamento nella graduatoria approvata con DD n.890 del 18.10.2021 ;
- b. alle domande di pagamento relative alla misura 11 operazione 11.2.1 giunte nel 2022 al *quinto anno di impegno*, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2018 ai sensi della D.G.R. n. 14-6738 del 13.04.2018 e della D.D. n. 450 del 16.04.2018 e s.m.i. e risultate ammissibili a finanziamento nella graduatoria approvata con DD n. 1022 dell'8.10.2018;
- c. alle domande di pagamento relative alla misura 11 operazione 11.1.1 derivanti da conversione, effettuata nell'anno 2018, degli impegni assunti in anni precedenti mediante domande di sostegno e pagamento presentate ai sensi dell'operazione 10.1.1 Produzione integrata.

1.5. BENEFICIARI

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate, in attività ai sensi dell'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013, che:

- hanno Notificato la loro attività all'autorità competente (ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) 834/2007 o dell'art. 34 del Reg. (UE) 2018/848; e
- proseguono nell'attuazione di impegni in corso della misura 11 in quanto titolari di domande di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo precedente o subentrano ad un precedente beneficiario nella conduzione di terreni sui quali sono già in corso di applicazione gli impegni assunti per la Misura 11.

1.6. OGGETTO DEL SOSTEGNO DELLA MISURA

La Misura 11, sottomisura 11.1, operazione 11.1.1 (*Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica*) finanzia gli impegni che i richiedenti - con la prevalenza di SAU da meno di 3 anni nel regime biologico - hanno assunto volontariamente aderendo per una durata di 5 anni (beneficiari di cui al paragrafo 1.4, lettera c)) o di 3 anni (beneficiari di cui al paragrafo 1.4, lettera a)).

La Misura 11, sottomisura 11.2 operazione 11.2.1 (*Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica*) finanzia gli impegni che i richiedenti - con la prevalenza di SAU da più di 3 anni nel regime biologico - hanno assunto volontariamente aderendo per una durata di 5 anni (beneficiari di cui al paragrafo 1.4, lettera b)) o di 3 anni (beneficiari di cui al paragrafo 1.4, lettera a)).

A partire dalla versione 6.1 del PSR 2014-2020, approvata con Decisione della Commissione europea C(2019)1469 del 19 febbraio 2019, per entrambe le operazioni risulta vigente una nuova stesura dei paragrafi 8.2.10.3.1.6 e 8.2.10.3.2.6 *Condizioni di ammissibilità*, il cui criterio è basato sugli anni di introduzione nel sistema di produzione biologica e sull'orientamento tecnico-economico (OTE) delle aziende che potranno partecipare agli eventuali nuovi bandi.

1.7 REGOLE BASILARI (*BASELINE*)

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, tali impegni vanno al di là delle seguenti regole basilari:

A) MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA:

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari; criteri per lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.), come definiti nelle disposizioni del Decreto Ministeriale del 7/6/2018;

B) CONDIZIONALITÀ:

La condizionalità è costituita da regole basilari in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali che si applicano ai pagamenti diretti, agli aiuti per la ristrutturazione/riconversione di vigneti e per la vendemmia verde e ai pagamenti dello sviluppo rurale riferiti alle superfici (inclusa la misura 11). Le regole in questione si compongono di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). I riferimenti normativi sono i seguenti:

- regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. (Titolo VI, Capo I e allegato II);
- Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020 (suppl. ord. n. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020) che ha sostituito il decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019;

- disposizioni attuative della Giunta regionale, alle quali si rimanda per la descrizione delle regole di seguito sinteticamente richiamate. Alla data di approvazione del presente provvedimento, l'atto che ha definito in ultimo la materia a livello regionale è la DGR n. 13-1620 del 3/7/2020 (BURP n. 28 del 10/7/2020),

I - AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5

Obblighi amministrativi, obblighi riguardanti lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, il rispetto dei massimali di apporto azotato previsti e i divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati;

BCAA1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

- a) rispetto di divieti di fertilizzazione su terreni adiacenti ai corsi d'acqua;
- b) costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'ampiezza della fascia inerbita richiesta varia in funzione degli stati ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

- divieto di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste;
- in caso di scarico di sostanze pericolose non assimilabili a scarichi domestici, disporre dell'autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti e rispettare le condizioni ivi contenute.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

- a) su superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) su tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, assicurare una copertura vegetale nel periodo tra il 15 novembre e il 15 febbraio, o in alternativa adottare tecniche per la protezione del suolo.

Per tutti i terreni sopra indicati, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno dal 15 novembre al 15 febbraio;

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

- a) in terreni declivi a seminativo che manifestano fenomeni erosivi (presenza di incisioni diffuse o rigagnoli) in assenza di sistemazioni, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 m l'uno dall'altro;
- b) non effettuare di livellamenti non autorizzati;
- c) mantenere la rete idraulica aziendale e la baulatura dei terreni.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate

E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie di seminativi (fatte salve le deroghe previste).

CGO 2 – direttiva 2009/147/CE del 30/11/2009 (conservazione degli uccelli selvatici) e CGO 3 – direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)

- si applicano le pertinenti disposizioni del DM n. 184 del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”;
- devono essere rispettate le disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357
- fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l’autorizzazione per l’eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati nell’ambito della BCAA 7

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. (Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte) e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

non eliminare gli elementi caratteristici del paesaggio, qualora identificati territorialmente: gli alberi monumentali identificati nel registro nazionale o tutelati da norme regionali o nazionali, nonché siepi, alberi isolati o in filari, stagni, muretti a secco, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Non eseguire interventi di potatura di elementi caratteristici del paesaggio nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto.

II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali

Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n.158 del 16/3/2006.

CGO 6 – direttiva 2008/71/CE, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini

- comunicazione all’ASL per la registrazione dell’azienda;
- tenuta del registro aziendale, comunicazione della consistenza dell’allevamento e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 7 – regolamento (CE) n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

- registrazione dell’azienda presso l’ASL e in BDN;
- identificazione e registrazione degli animali
- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- movimentazione dei capi in uscita e in ingresso.

CGO 8 - regolamento (CE) n. 21/2004, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina

- registrazione dell'azienda in BDN;
- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 9 – regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Art. 55 - prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MiPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

III - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7/7/2011.

CGO 12 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7/7/2011 e s.m.i.

CGO 13 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26/3/2001 e s.m.i.

C) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- regolamento (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10;
- allegato 7 del DM n. 2588 del 10/03/2020 (suppl. ord. n. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020);
- Determinazione dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017, relativa alla classificazione delle inadempienze e alle conseguenti riduzioni/esclusioni di pagamento.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150;
- Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di prodotti fitosanitari (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Obbligo di formazione e conoscenza dei principi generali della produzione integrata obbligatoria; Magazzinaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Verifica delle attrezzature per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Rispetto delle disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti:

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 “Approvazione del codice di buona pratica agricola; Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, come modificato dal DPGR n. 2/R del 02/03/2016.

Norme inerenti l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione: qualità dei fanghi ammessa e limiti all'apporto di metalli pesanti, composti organici di sintesi e di azoto al suolo (D. lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Dir. 86/278/CEE).

E' prevista la condizione (clausola) di revisione per gli interventi realizzati ai sensi della Misura 11 al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori. La clausola comprende anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di inverdimento (greening). Se l'adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per la durata di validità effettiva dell'impegno.²

ATTENZIONE: Il rispetto delle regole di base richiamate nei punti A), B) e C) è condizione per percepire integralmente gli aiuti della misura.

I premi annuali, riportati nel paragrafo *Entità del premio annuale* dell'operazione, sono calcolati per ettaro di superficie sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi all'attuazione degli impegni, nel rispetto dei limiti previsti per la Misura 11 dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.³

1.8. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La misura è applicabile all'intero territorio regionale, su appezzamenti fissi.

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

² Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i., articolo 48.

³ I limiti sono i seguenti: 600 € per ettaro/anno per le colture annuali, 900 € per ettaro/anno per le colture perenni specializzate, 450 € per ettaro/anno per altri usi della terra.

PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

2.1. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

La sottomisura 11.1, con l'unica operazione 11.1.1 Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica, prevede un sostegno per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica nel corso dei primi 5 anni di adesione a tale regime di produzione (a seconda della OTE, al massimo 3 anni con il premio al livello *conversione* ed i restanti anni con il premio al livello *mantenimento*).

La sottomisura 11.2, con l'unica operazione 11.2.1 Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica, prevede un sostegno per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica dopo i primi 2 o 3 anni (a seconda della OTE) di adesione a tale regime di produzione, onde evitare in rischio di ritorno, in mancanza del sostegno, a pratiche non biologiche.

La Misura 11 (con le operazioni 11.1.1 e 11.2.1) agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE/I	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
11.1.1	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera: gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
11.2.1		**	***	**	

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il numero degli asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di ciascuna *focus area*.

2.2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale.

E' escluso il supporto all'acquacoltura biologica.

Al fine di giustificare i costi amministrativi di gestione delle pratiche, *non vengono concessi* pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile è *inferiore a 250 euro*, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni.

Operazione 11.1.1 Conversione

I beneficiari devono soddisfare contestualmente i 3 punti di seguito specificati:

1) essere agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i., degli articoli 10 e ss. del reg. (UE) n.639/2014 e s.m.i., dell'art.3 del DM n.6513/2014, dell'art. 1 del DM 1420/2015 e dell'art. 1, comma 1 del DM n. 1922/2015 e mantenere questa condizione;

- 2) praticare l'agricoltura biologica, come definita dal Reg. (UE) 2018/848 (in precedenza dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.889/2008) ed essere assoggettati al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione biologica;
- 3) avere superfici in prevalenza nella condizione di adesione alla produzione biologica da meno di 3 anni ⁴.

Trattandosi di domande di pagamento valgono le condizioni di ammissibilità cui è stata sottoposta la domanda di sostegno a suo tempo presentata, ma vengono applicate le condizioni previste a partire dalla versione 6.1 del PSR 2014-2020, approvata con Decisione della Commissione europea C(2019)1469 del 19 febbraio 2019, diversamente dall'entità del premio illustrata al par 2.10.

Tuttavia, il requisito di cui al punto 1) viene nuovamente verificato mediante incrocio con i dati forniti ed aggiornati dell'Agea e/o dell'Arpa.

Il requisito del punto 2) deve risultare sempre soddisfatto mediante:

- a.) la validità della notifica nell'anno corrente anche se oggetto di variazioni;
- b.) la presenza del documento giustificativo di cui all'art. 29 del Reg. (CE) 834/2007 o del certificato di cui all'art. 35 del Reg. (UE) 2018/848, rilasciati al beneficiario dall'Organismo di controllo prescelto per l'attività notificata ed in corso di validità, reperibili sul sw ABIO del sistema informativo regionale (SIAP) oppure sull'Elenco **degli Operatori Biologici Italiani** presente sul SIAN.

Il requisito di cui al punto 3) deve risultare sempre soddisfatto in base alla verifica da parte degli uffici istruttori degli anni di adesione al regime di produzione biologico.

Operazione 11.2.1 Mantenimento

I beneficiari devono soddisfare contestualmente i 3 punti di seguito specificati:

- 1) essere agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE)n. 1307/2013 e s.m.i., degli articoli 10 e ss. del reg. (UE) n.639/2014 e s.m.i., dell'art.3 del DM n.6513/2014, dell'art. 1 del DM 1420/2015 e dell'art. 1, comma 1 del DM n. 1922/2015 e mantenere tale condizione;
- 2) praticare l'agricoltura biologica, come definita dal Reg. (UE) 2018/848 (in precedenza dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.889/2008) ed essere assoggettati al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione biologica;
- 3) avere superfici in prevalenza nella condizione di adesione alla produzione biologica da almeno 3 anni ⁵.

I punti 1), 2) e 3) sono verificati analogamente ai medesimi punti sopra indicati in riferimento all'operazione 11.1.1.

Si rammentano le disposizioni regionali in tema di gestione informatizzata delle notifiche di attività con metodo biologico e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori biologici: DGR n. 29-4054 del 27 giugno 2012 e Determinazione dirigenziale n. 482 del 31 luglio 2015.

⁴ La condizione del punto 3) che viene proposta, si riferisce alla versione 5.1 e precedenti del PSR 2014-2020 in vigore nel momento in cui le aziende hanno aderito presentando domanda di sostegno.

⁵ La condizione del punto 3) che viene proposta, si riferisce alla versione 5.1 e precedenti del PSR 2014-2020 in vigore nel momento in cui le aziende hanno aderito presentando domanda di sostegno.

2.3. IMPEGNI DI BASE

Le pratiche dell'agricoltura biologica (regolamento UE 2018/848 e in precedenza regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.889/2008), sia per l'operazione 11.1.1 che per la 11.2.1, devono essere adottate **su tutta la SAU** (superficie agricola utilizzata), con la possibilità di escludere i corpi aziendali separati.

Si considerano corpi aziendali separati, cioè tali da poter essere esclusi dall'applicazione del regime di agricoltura biologica nell'ambito di entrambe le operazioni 11.1.1 e 11.2.1:

- i terreni che, rispetto alle superfici oggetto di impegno, appartengono a un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e sono assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto;
- i terreni che, come richiesto dal PSR:
 - appartengono a un *tipo di coltura* diverso rispetto alle superfici assoggettate all'applicazione del metodo biologico; a tale proposito si considerano due tipi di colture:
 - le colture erbacee (incluse le officinali poliennali) ;
 - i fruttiferi e la vite; e
 - soddisfano i criteri di separazione stabiliti dalle norme in materia di agricoltura biologica (es. presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari).

E' ammesso che le aziende con orientamento zootecnico adottino i metodi di cui trattasi limitatamente alla produzione vegetale e che non assoggettino a metodo biologico la produzione animale.

Gli impegni della Misura 11 sono i seguenti:

1. *Divieto di uso di OGM*: per semine e impianti, deve essere utilizzato materiale vegetale esente da Organismi Geneticamente Modificati
2. *Uso di sementi e materiali di moltiplicazione prodotti biologicamente*: deve essere utilizzato per semine e impianti materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi.
3. *Rotazione pluriennale delle colture*
4. Divieto di concimi azotati minerali; consentito l'uso di concimi e ammendanti autorizzati in agricoltura biologica; fertilizzazioni organiche
5. Gestione di infestanti e fitopatie con metodi meccanici, prevenzione; ricorso ai presidi chimici solo in casi indispensabili e solo con prodotti ammessi in produzione biologica
6. Sovescio (solo consigliato) ossia interrimento di colture appositamente coltivate, prevalentemente leguminose.
7. *Regolazione volontaria* delle macchine irroratrici di prodotti fitosanitari
La regolazione strumentale delle irroratrici è individuata dal PAN (par. A.3.7) come operazione volontaria incentivabile nell'ambito dei PSR, da eseguirsi presso Centri prova autorizzati mediante idonee attrezzature (banchi prova) e secondo protocolli definiti a livello nazionale e regionale. Essa è finalizzata a calibrare in funzione delle condizioni aziendali i valori di parametri operativi quali volume della miscela da distribuire, tipo e portata degli ugelli, portata e direzione dell'aria generata dal ventilatore, pressione di esercizio, altezza di lavoro (per le barre) e velocità di avanzamento delle irroratrici.

Gli impegni prevedono di:

- sottoporre a **regolazione strumentale** le macchine irroratrici di prodotti fitosanitari, a completamento del **controllo funzionale** previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), entro le scadenze stabilite dal PAN per il controllo funzionale o, per certificati con periodo quinquennale di validità in scadenza nel 2020 quale ultimo anno di impegno, entro i termini che potranno essere stabiliti con atto regionale tenendo conto degli sviluppi dell'emergenza sanitaria COVID19 e di eventuali proroghe concesse a livello nazionale nell'ambito del PAN per l'effettuazione del controllo funzionale.

Sono fatte salve le esenzioni per le attrezzature indicate nel PAN.

In caso di ricorso a un contoterzista, il beneficiario deve assicurarsi che le irroratrici utilizzate sui propri terreni siano state sottoposte a controllo funzionale secondo la cadenza biennale previste dal PAN. Dopo il 26/11/2018, le irroratrici del contoterzista dovranno essere state oggetto anche di regolazione strumentale. Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta in tale categoria presso la Camera di Commercio.

Le irroratrici nuove acquistate dopo il 26/11/2011 ed entro il quarto anno di impegno devono essere sottoposte a controllo funzionale e a regolazione strumentale entro 5 anni dalla data di acquisto o, per irroratrici con periodo quinquennale in scadenza nel 2020 quale ultimo anno di impegno, entro i termini che potranno essere stabiliti con atto regionale tenendo conto degli sviluppi dell'emergenza sanitaria COVID19 e di eventuali proroghe concesse a livello nazionale nell'ambito del PAN per l'effettuazione del controllo funzionale.

- disporre di una **certificazione in corso di validità** attestante l'effettuazione del controllo funzionale e la regolazione volontaria delle irroratrici da parte di un Centro prova specializzato abilitato dalla Regione. Anche in caso di ricorso a un contoterzista, il controllo funzionale nonché, a partire dal 26/11/2018, la regolazione strumentale delle attrezzature, devono risultare da un'attestazione in corso di validità rilasciata al contoterzista da un Centro di prova autorizzato. Per la registrazione dei dati relativi ai controlli funzionali occorre utilizzare il servizio *Controllo funzionale irroratrici* in Sistema Piemonte.

Gli approfondimenti sul PAN e le attrezzature sono disponibili ai seguenti link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/piano-azione-nazionale-per-luso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari-pan>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/controlli-delle-attezzature-per-lapplicazione-dei-prodotti-fitosanitari>

8. *Norme di produzione animale (prescrizioni del Reg. (UE) 2018/848, allegato II, parte II e relativi Regolamenti di esecuzione): 1.2 Conversione; 1.3 Origine degli animali; 1.4 Alimentazione; 1.5 Assistenza sanitaria; 1.6 Stabulazione e pratiche zootecniche; 1.7 Benessere degli animali; 1.9 Norme generali aggiuntive.*

9. *Obblighi tecnico amministrativi dell'agricoltura biologica (adempimenti documentali)*

10. *Registrazioni delle attività svolte: a norma del Reg. (UE) 2018/848, art. 34, paragrafo 5*

Il dettaglio della valenza ambientale ed agronomica degli impegni è reperibile nel PSR 2014-2020, al paragrafo 8.2.10.3.1.1.

2.4. IMPEGNI AGGIUNTIVI

Per la descrizione degli *impegni aggiuntivi dell'operazione 10.1.1* (Produzione integrata) applicabili alla misura 11:

- Metodo della confusione sessuale
- Inerbimento controllato di fruttiferi e vite
- Manutenzione di nidi artificiali

- Sommersione invernale delle risaie

si rinvia alle disposizioni per le domande di prolungamento della sottomisura 10.1, in corso di definizione (par. 2.1.4.2).

2.5. ESTENSIONE DELLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO

Per gli *impegni di base* gli aumenti di superficie possono beneficiare del sostegno, qualora le disponibilità finanziarie lo consentano, *entro il limite massimo del 25% della superficie oggetto di impegno nel primo anno*, riferita alla situazione di fine istruttoria. Ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE)807/2014, l'estensione dell'impegno può essere riconosciuta sia in caso di aumento della superficie dell'azienda del beneficiario sia in caso di aumento della superficie oggetto di impegno nell'ambito dell'azienda del beneficiario. Anche a seguito dell'aumento il periodo di impegno mantiene la sua durata originaria.

La richiesta di aumento viene esercitata associando ad impegno una maggiore superficie nelle domande di pagamento degli anni successivi al primo.

Per le superfici abbinate alla classe di premio "Colture per l'alimentazione animale", qualora le disponibilità finanziarie lo consentano, è ammesso un aumento entro il limite del 20% della superficie oggetto di impegno abbinata a tale classe di premio nel primo anno, riferita alla situazione di fine istruttoria.

Gli aumenti di superficie degli *impegni facoltativi* possono costituire un adeguamento di un impegno in corso di attuazione ai sensi dell'art. 14, par. 2 del reg. (UE) 807/2014.

Per gli *impegni facoltativi dell'operazione 10.1.1* attuati su particelle *fisse* applicabili alla misura 11, sono ammissibili soltanto gli aumenti di superficie relativi a particelle già abbinate all'impegno facoltativo nell'anno precedente, trattandosi per lo più di variazioni irrilevanti sotto il profilo finanziario, dovute a una diversa misurazione della stessa superficie fisica. Non sono invece ammissibili per ragioni finanziarie aumenti di superficie derivanti dall'abbinamento di un impegno facoltativo a particelle che non erano associate al tale impegno nell'anno precedente.

Per gli impegni facoltativi attuati su particelle *variabili* (sommersione invernale delle risaie) si applicherà il limite del 20% all'aumento della superficie abbinata a tale impegno nel 1° anno, riferita alla situazione di fine istruttoria.

2.6. TRASFERIMENTO DEI TERRENI E DEGLI IMPEGNI

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrargli nell'impegno per il periodo residuo, totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito. Se tale subentro non avviene, l'impegno è considerato estinto e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

Il subentrante può proseguire gli impegni del cedente inserendo i terreni acquisiti in una domanda di pagamento presentata entro il termine stabilito di anno in anno ai sensi dell'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i.

In caso di subentro totale il subentrante può assoggettare all'impegno nuove superfici e ricevere i relativi aiuti per gli anni rimanenti, entro i limiti che si sarebbero applicati al cedente se non si fosse verificato il subentro.

In caso di subentro parziale, viceversa, chi è subentrato nell'impegno può ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro, per gli anni rimanenti del periodo di impegno. Per la misura 11, come previsto dal PSR, gli impegni devono essere rispettati sull'intera SAU aziendale (fatte salve le esclusioni consentite), comprese le eventuali superfici che non beneficiano dell'aiuto.

Per il cessionario vale il rispetto delle condizioni di cui all'art. 8 del reg. (UE) 809/2014 e s.m.i.

Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.⁶

2.7. RIDUZIONE DELLE SUPERFICI SOTTO IMPEGNO

Per gli impegni a particelle fisse (sia di base che facoltativi), non si considera riduzione di superficie una riduzione derivante da una diversa misurazione della stessa superficie fisica oggetto di impegno in una particella già abbinata all'impegno nell'anno precedente.

La restituzione dei premi non è dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente, sulle quali l'impegno non possa essere applicato perché divenute improduttive (es. a seguito di estirpo di un vigneto o frutteto).

In merito all'applicazione della classe di premio "Colture per l'alimentazione animale", considerato che l'aiuto è calcolato sulle superfici ma è riferito ai capi allevati e alle perdite di reddito derivanti dal metodo di allevamento, tenuto anche conto delle oscillazioni nel numero dei capi che possono verificarsi nell'arco del periodo di impegno, la restituzione dei premi percepiti non è dovuta se la riduzione della superficie interessata (connessa a una riduzione dei capi allevati) non supera il 20% della superficie ammissibile a premio nel primo anno di applicazione dell'impegno facoltativo.

Per gli impegni facoltativi attuati su particelle variabili (sommersione invernale delle risaie) si applicherà il limite del 20% alla riduzione della superficie abbinata a tale impegno nel 1° anno, riferita alla situazione di fine istruttoria.

⁶ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 47, paragrafo 3

2.8. DURATA

11.1.1 Conversione

La durata è quinquennale ⁷, con la possibilità di adeguamento sotto forma di proroga dell'impegno.

11.2.1 Mantenimento

La durata è quinquennale, con la possibilità di adeguamento sotto forma di proroga dell'impegno.

2.9. ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE

2.9.1 Impegni di base

A partire dalla versione 6.1 del PSR 2014-2020 (Decisione della Commissione europea C(2019)1469 del 19 febbraio 2019), è stata approvata una nuova stesura dei paragrafi 8.2.10.3.1.8 e 8.2.10.3.2.8 *Importi e aliquote di sostegno (applicabili)* per entrambe le operazioni, il cui criterio è basato sugli anni di introduzione nel sistema di produzione biologica e sull'orientamento tecnico-economico (OTE) delle aziende.

Alle aziende in corso di impegno è quindi applicato il nuovo criterio nella corresponsione del livello di premio che potrebbe avere effetti sul livello di premio delle aziende che sono transitate all'operazione 11.1.1 nel 2018 a seguito della trasformazione degli impegni della 10.1.1.

Il sostegno verrà rimodulato in funzione della modifica PSR e corrisposto nel modo seguente:

- alle aziende classificate in anagrafe agricola unica con OTE 3 (aziende specializzate nelle colture permanenti) o con OTE 8.4.2 (aziende miste colture permanenti allevamenti):

Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Livello conversione	Livello conversione	Livello conversione	Livello mantenimento	Livello mantenimento

- alle aziende classificate in anagrafe agricola unica con qualsiasi altra OTE differente dalle classi del trattino precedente:

Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Livello conversione	Livello conversione	Livello mantenimento	Livello mantenimento	Livello mantenimento

Nel caso delle adesioni al bando 2021 la durata è triennale e verrà applicato il livello premio indicato fino al terzo anno.

⁷ A seguito di modifica del PSR 2014-2022 (Decisione della Commissione Europea C(2017) 1430 del 23.02.2017)

Impegni di base operazione 11.1.1 “Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica”
PER I PRIMI 3 ANNI o 2 ANNI, secondo lo schema precedente:

Gruppi di colture/coltura	Importi in € per ettaro
Vite e fruttiferi	900
Noce e castagno ⁸	450
Riso	600
Altri seminativi	375
Ortive	600
Officinali annuali e biennali	360
Officinali poliennali	450
Prati	150
Pascoli, prati-pascoli	80
Colture per l'alimentazione animale (pagamento a seguito adesione facoltativa)	400

Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l'obbligo di richiedere le superfici aziendali nell'ultimo gruppo coltura in tabella.

Il premio per il gruppo “Colture per l'alimentazione animale” può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamento certificato biologico che reimpieghino, nell'alimentazione delle specie allevate e certificate biologiche, il prodotto ottenuto dalle superfici ammesse a premio utilizzabili in conversione biologica. Il premio, pertanto, non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (o venduto) ad altre aziende biologiche o convenzionali.

In continuazione con la modalità di quantificazione delle superfici riconoscibili ai fini dell'attribuzione del premio “Colture per l'alimentazione animale” - avvenuta negli anni precedenti – tale superficie deve essere quantificata rispetto al numero di animali certificati biologici per ettaro che devono rientrare nei valori di cui alla tabella (per classe o specie) di cui all'Allegato IV del reg. (CE) 889/2008; l'ufficio istruttore valuterà la congruenza di quanto dichiarato e richiesto con la domanda di pagamento rispetto a tali parametri.

Impegni di base operazione 11.2.1 “Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica” per 5 ANNI oppure 3 ANNI in caso di adesione al bando 2021 e

Impegni di base operazione 11.1.1 “Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica”: 5° ANNO per chi ha aderito anteriormente al 2021.

⁸ I noceti e i castagneti devono essere da frutto, costituiti da piante innestate con varietà da frutto, con una distanza media fra le piante di 6-20 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Gruppi di colture/coltura	Importi in € per ettaro
Vite e fruttiferi	700
Noce e castagno ⁹	350
Riso	450
Altri seminativi	350
Ortive	550
Officinali annuali e biennali	300
Officinali poliennali	400
Prati	120
Pascoli, prati-pascoli	60
Colture per l'alimentazione animale (pagamento a seguito adesione facoltativa)	350

Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l'obbligo di richiedere le superfici aziendali nell'ultimo gruppo coltura in tabella.

Il premio per il gruppo "Colture per l'alimentazione animale" può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamento certificato biologico che reimpieghino, nell'alimentazione delle specie allevate e certificate biologiche, il prodotto ottenuto dalle citate superfici ammesse a premio e utilizzabili per il regime biologico.

Il premio, pertanto, non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (o venduto) ad altre aziende biologiche o convenzionali.

In continuazione con la modalità di quantificazione delle superfici riconoscibili ai fini dell'attribuzione del premio "Colture per l'alimentazione animale" - avvenuta negli anni precedenti – tale superficie deve essere quantificata rispetto al numero di animali certificati biologici per ettaro che devono rientrare nei valori di cui alla tabella (per classe o specie) di cui all'Allegato IV del reg. (CE) 889/2008; l'ufficio istruttore valuterà la congruenza di quanto dichiarato e richiesto con la domanda di pagamento rispetto a tali parametri.

⁹ I noceti e i castagneti devono essere da frutto, costituiti da piante innestate con varietà da frutto, con una distanza media fra le piante di 6-20 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Per entrambe le operazioni 11.1.1 e 11.2.1:*Colture non ammesse*

Non sono ammesse a premio le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo. Non sono ammessi a premio gli orti e i frutteti familiari, i cui prodotti sono destinati all'autoconsumo.

Non sono ammessi a premio i pioppeti e gli impianti di arboricoltura da legno.

Non sono ammessi a premio le superfici destinate a vivaio e a colture floricole.

Non sono ammessi i *pascoli su cui è praticato l'alpeggio (quindi con utilizzo soltanto stagionale)*, che possono essere oggetto degli impegni riguardanti l'operazione 10.1.9 della Misura 10.

Costi non ammessi

Non sono ammessi i costi di certificazione al sistema biologico, i costi di formazione ed informazione, eventuali costi di investimento non sono remunerati tramite la presente sottomisura/operazione.

Gli agricoltori biologici ricevono ipso facto i pagamenti relativi al greening ai sensi dell'art. 43.11 del reg. (UE)1307/2013 ma non vi è sovrapposizione con i pagamenti di cui alle operazioni in oggetto.

2.9.2 Impegni aggiuntivi

Per impegni facoltativi dell'operazione 10.1.1 (Produzione integrata) già adottati negli scorsi anni:

<i>Impegni facoltativi</i>	
a) Metodo della confusione sessuale	
Coltura	Importi in €/ha
Melo	150
Pero, pesco, susino	200
Vite	250
b) Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	
Gruppi di colture	Importi in €/ha
Frutteti di pianura	200
Vigneti e frutteti di collina e montagna	300
c) Manutenzione di nidi artificiali	55
d) Sommersione invernale delle risaie	190

Dal punto di vista finanziario i premi aggiuntivi e facoltativi sono a carico della Misura 10, operazione 10.1.1. I premi per ettaro degli impegni aggiuntivi e facoltativi, cumulati con i premi degli impegni delle operazioni 11.1.1 e 11.2.1 non possono superare l'importo massimo per ettaro della Misura 11 di cui all'allegato II¹⁰ del reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i.

¹⁰ Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

2.10. CUMULABILITA' CON GLI AIUTI DI ALTRE MISURE A SUPERFICIE

Il sostegno delle operazioni 11.1.1 o 11.2.1 può essere cumulato sulla medesima superficie con le operazioni o azioni della misura 10 e/o con altre misure del PSR 2014-2020, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili ¹¹. Le combinazioni con la misura 10 e altre misure vengono riportate nella tabella sottostante. Le operazioni o misure a superficie non considerate non sono cumulabili.

Nei casi in cui la Misura 11, operazioni 11.1.1 o 11.2.1, venga applicata sulla stessa superficie con altre operazioni della Misura 10 con cui è cumulabile verranno rispettati i massimali delle 2 misure senza interferenze tra i premi relativi alle 2 misure.

In caso di adesione all'operazione 11.1.1 o all'operazione 11.2.1 (considerate impegno base) e a impegni aggiuntivi tra quelli dell'operazione 10.1.1. (Produzione integrata) della Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), la somma dei premi per ettaro darebbe luogo al superamento del massimale della Misura 11. Il programma informatico in fase istruttoria abatterà il premio all'importo massimo della Misura 11 previsto dall'allegato II del Reg.(UE) n. 1305/2013 e s.m.i., citato in precedenza.

¹¹ Articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014.



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 e, nella versione vigente, con decisione della Commissione europea (2021) 7355 del 6/10/2021

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO

Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022

Misure 10 e 11

(artt. 28 e 29 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

**Disposizioni per la prosecuzione degli impegni in corso:
presentazione delle domande e fasi successive;
partecipazione al procedimento amministrativo e informazioni
Annualità 2022**

INDICE

PARTE I – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE.....	3
1.1 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA).....	3
1.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI.....	4
PARTE II – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	6
2.1 SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	6
2.2 RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI.....	6
2.3 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	8
2.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	9
2.5 CONTATTI.....	13

PARTE I – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

1.1 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA)

I beneficiari ammessi al sostegno per la prima volta nella campagna dal 2016 al 2021 per poter continuare a ricevere gli aiuti nel 2022, devono presentare una domanda di pagamento per via telematica entro i termini stabiliti, con le modalità richieste dall'applicativo informatico regionale riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nell'ordinamento colturale, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione telematica nell'ambito del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema. Essa deve essere compilata in tutte le sue parti e riportare tutte le particelle condotte dal richiedente, in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

Anche gli allegati devono essere trasmessi per via telematica secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico. In particolare per l'operazione 10.1.9, unicamente nei casi previsti dalle disposizioni di cui all'Allegato 1 (cfr paragrafo 2.9.4) è richiesta la presentazione del registro di stalla in allegato alla domanda.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di pagamento per l'anno di impegno 2022 sono stabiliti dalla **determinazione di Arpea n. 34 del 23/02/2022**, recante le istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento per le misure 10 (ad esclusione dell'operazione 10.1.1 per la quale è a) e 11 del PSR 2014-2020 e l'azione 214.7/1 del PSR 2007-2013. Essa ha anche definito le scadenze per la presentazione delle domande 2022 iniziali e di modifica, nonché il termine ultimo comprensivo del ritardo consentito (con l'aggiunta di penalità).

La citata determinazione di Arpea n. 34 del 23/02/2022 è reperibile all'indirizzo:

http://www.arpea.piemonte.it/pagina19961_misure-sigc.html

Per gli argomenti di seguito elencati si rinvia, pertanto, alla citata determinazione dell'Arpea e in particolare ai paragrafi dell'allegato 1 sotto indicati:

4. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
5. INDIVIDUAZIONE GRAFICA DELL'AZIENDA AGRICOLA;
6. CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO;
7. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE;
8. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO;
9. FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
10. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
11. DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 REG. (UE) 809/2014 E S.M.I.;
12. DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 3 REG. UE 809/2014 E S.M.I.;
13. DOMANDA DI RINUNCIA TOTALE;
14. PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO;
15. ERRORI PALESI (ART. 4 REG. UE 809/2014 E S.M.I.);
16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (ART. 4 REG. UE 640/2014 E S.M.I.);

17. ISTRUTTORIA E CONTROLLI;

18. CLAUSOLA DI ELUSIONE.

1.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Le domande di pagamento sono sottoposte a *controlli amministrativi e in loco*, previsti dai regolamenti dell'Unione europea, e a controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, richiesti da norme nazionali e regionali.

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- i criteri e le norme in materia di condizionalità.

I controlli amministrativi e in loco possono avere esito positivo o evidenziare irregolarità.

Per gli esiti dei controlli riguardanti le domande di pagamento, occorre fare riferimento al Manuale Procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC, approvato con determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e aggiornato, in ultimo, con la determinazione 353 del 14.12.2020, che tratta in particolare:

- i controlli delle *dichiarazioni*,
- le *difformità di superficie* che comportino riduzioni ed esclusioni ai sensi degli articoli 15 bis 16, 17, 18, 19 e 19 bis del Reg. UE 640/2014 e s.m.i.
- le *difformità connesse agli animali* che comportino riduzioni ed esclusioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del Reg. UE 640/2014
- il *cumulo delle riduzioni* di cui all'art. 6 del reg. (UE) 09/2014 e s.m.i.

I controlli in merito alle *dichiarazioni rese con le domande* sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i. e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.

Le disposizioni operative applicate nel corso dell'istruttoria in merito alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà contenute nelle domande di pagamento afferenti alle misure PSR, sono dettate dall'Arpea mediante la Determinazione n. 339 del 27.11.2020 che ha apportato modifiche alla precedente DD n. 227 del 17.10.2017, a seguito delle modifiche all'art 32 quater c.p. da parte della Legge n. 3 del 2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

Le disposizioni di Arpea elencano le tipologie di reato previste dall'art. 32 quater c.p. per le quali, se si riporta una condanna, consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e, pertanto, la mancata erogazione dei pagamenti del PSR.

https://www.arpea.piemonte.it/area_letturaNotizia/66765/pagsistema.html

Per quanto riguarda le *difformità nelle dichiarazioni delle superfici*, quali:

- mancata dichiarazione di tutte le superfici
- superficie dichiarata inferiore alla superficie accertata con qualunque tipo di controllo
- superficie dichiarata superiore alla superficie accertata

e le *difformità nel numero di animali* dichiarati,

le conseguenze sugli importi dei premi sono disciplinate dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e riportate nel Manuale delle procedure, controlli e sanzioni - Misure SIGC dell'Arpea. Il Manuale è comunque

il riferimento per l'attività di istruttoria e controllo delle domande di pagamento ed è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.arpea.piemonte.it/pagina19961_misure-sigc.html

Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto di altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi art. 35 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i.

I criteri generali della disciplina sulle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni di misura, delle regole di condizionalità e degli altri obblighi (requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima) sono riportati nell'Allegato 4 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2588 del 10/3/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Il DM n. 2588 del 10/3/2020 continua ad essere il provvedimento di riferimento in ambito condizionalità fino al termine della corrente programmazione 2014-2022, prevista per il 31 dicembre 2022.

In caso di mancato rispetto delle regole di *condizionalità* l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dal citato DM n. 2588 del 10/3/2020.

La determinazione n. 1314 del 18/12/2017 e s.m.i. ha classificato, in quanto rilevanti per le misure 10 e 11, le inadempienze e le conseguenti riduzioni ed esclusioni riguardanti l'attività minima, il mantenimento della superficie agricola e i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci.

In conformità ai criteri nazionali e a quanto stabilito dalla DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 e s.m.i., successivi atti dirigenziali regionali hanno classificato le inadempienze relative alle singole operazioni/azioni e hanno definito le corrispondenti penalità (riduzioni, esclusioni, revoche, ecc.).

Per la MISURA 10 tali determinazioni dirigenziali sono disponibili in riferimento ad ogni operazione sul sito internet regionale (anche in versione consolidata) al link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m10-agroambiente/sottomisura-101-impegni-agro-climatico-ambientali>

Per la MISURA 11 l'atto dirigenziale di riferimento in materia di riduzioni ed esclusioni è la DD n. 484 del 30/5/2017 e s.m.i. disponibile sul sito internet regionale (anche in versione consolidata) al link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m11-agricoltura-biologica/operazione-1121-mantenimento-degli-impegni-dellagricoltura-biologica>

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non può essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, può essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'azione/operazione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, possono essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse riferite all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

Le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali¹.

Clausola di elusione

I benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici.²

I risultati dei controlli sono analizzati per individuare eventuali problemi generali che potrebbero comportare rischi per operazioni, beneficiari o altri soggetti simili. La valutazione individua le cause di tali situazioni, la necessità di eventuali esami ulteriori e le opportune misure correttive e preventive.

PARTE II – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

2.1 SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della l.r. 14/2014 (art. 15, comma 1), l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge possono intervenirvi. Le informazioni da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento sono specificate nell'art. 16, comma 1 della l.r. 14/2014.

Se per il numero dei destinatari non è possibile o risulta particolarmente gravoso trasmettere a ciascuno dei soggetti interessati una comunicazione personale, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento (art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014).

La competenza per lo svolgimento delle fasi procedurali riferite alle domande di pagamento è in capo all'Organismo pagatore Arpea, in quanto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 15-4621 del 4.02.2022, che ha individuato in ultimo i procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e i relativi termini di conclusione, non è di competenza della citata Direzione.

¹ Art. 59 del Reg. UE 1306/2013

² Art. 60 del reg. (UE) 1306/2013

2.2 RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 74, par. 3) prevede che gli Stati membri garantiscano l'adozione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei). Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis. della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale)
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.³

³ Cfr. paragrafo 15.1.2.2 (Disposizioni per l'esame dei reclami) del PSR 2014-2022

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti saturata ovvero l'indirizzo pec non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

2.3 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti alla Regione Piemonte o all'ARPEA sono trattati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (che ha abrogato la direttiva 95/46/CE).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR si informa che:

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA.
- il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 vigente per la Regione Piemonte.
- i dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell'espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell'erogazione di contributi o premi.
- l'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- **contitolari del trattamento** dei dati personali sono la Giunta regionale e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il

Direttore della Direzione Agricoltura e cibo; i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale sono dpo@regione.piemonte.it , Piazza Castello 165, 10121 Torino, del Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA sono dpo@cert.arpea.piemonte.it , Via Bogino 23, 10121 Torino;

- i Responsabili (esterni) del trattamento sono i Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte; i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati;
- i dati dei titolari di domanda potranno essere comunicati al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali (MiPAAF), al Ministero dello Sviluppo economico (MiSE), al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, alle istituzioni competenti dell'Unione Europea, all'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali dei titolari di domanda , utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale ,sono conservati finché la loro posizione sarà attiva nell'impresa o ente rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da loro attivati ;
- i dati personali di cui trattasi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I titolari di domande potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Viene presa visione dell'informativa privacy relativa ai procedimenti del PSR 2014-2022 ad ogni accesso al link:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti/3453-tutela-dei-dati-personali>

2.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 re-

- cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005;
 - Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;
 - Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
 - Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
 - Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
 - Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
 - Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
 - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
 - Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto ri-

guarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.

In particolare per la Misura 11:

- regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- regolamento (CE) N. 889/2008 del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- regolamento (UE) n. 2018/848 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 nonché i relativi regolamenti di esecuzione e delegati;

Norme statali

- Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2588 del 10/3/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Legge n. 241/90 e s.m.i. "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

Norme e atti regionali

- *Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14* e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>
- *Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte* approvato dalla Commissione Europea nella versione originaria con decisione C(2015)7456 del 28.10.2015 e in ultimo, a seguito di modifiche, con decisione C(2021) 7355 del 6/10/2021, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-psr-2014-2020>

Testo Misura 10:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m10-agroambiente>

Testo Misura 11:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m11-agricoltura-biologica>

➤ *Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni:*

Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 avente per oggetto “PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell’8 febbraio 2016” (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 41 del 13/10/2016) e s.m.i.

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/41/siste/00000096.htm>

Le determinazioni dirigenziali relative alle singole operazioni della Misura 10, sottomisura 10.1. sono disponibili, anche in versione consolidata, sul sito internet della Regione all’indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m10-agroambiente/sottomisura-101-impegni-agro-climatico-ambientali>

Per la Misura 11 le disposizioni relative a riduzioni ed esclusioni sono disponibili sul sito internet della Regione all’indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m11-agricoltura-biologica/operazione-1121-mantenimento-degli-impegni-dellaagricoltura-biologica>

➤ *Disposizioni in materia di condizionalità*

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 luglio 2020, n. 13-1620 “Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalità in attuazione del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020. Revoca della D.G.R. n. 65-8974 del 16/5/2019.”

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/28/suppo5/index.htm>

Per l’agricoltura biologica

➤ DGR n. 29-4054 del 27 giugno 2012 avente per oggetto: “Reg. (CE) n. 834/2007, 889/2008, 426/2011 (e s.m.i.) e l.r. n. 13/1999 Modifica dell’allegato A della DGR n. 25-3384 del 2 luglio 2011, per la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico e dell’iscrizione nell’elenco degli operatori dell’agricoltura biologica”;

➤ Determinazione dirigenziale n. 482 del 31 luglio 2015 avente per oggetto: “D.M. n. 2049 del 01/02/2012 Gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico e dell’iscrizione nell’elenco degli operatori dell’agricoltura biologica: aggiornamento dell’allegato alla D.G.R. n. 29-4054 del 27/06/2012”.

Norme e documentazione dell’Organismo pagatore Arpea

➤ Determinazione n. 34 del 23.02.2022 (Disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento campagna 2022 per le misure 10 e 11 del PSR 2014-2020 e per l’azione 214.7/1 del PSR 2007-2013)

http://www.arpea.piemonte.it/pagina19961_misure-sigc.html

➤ Manuale Procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC, approvato con determinazione di ARPEA n. 159 dell’11/08/2016 ed in ultimo aggiornato mediante DD n. 353 del 14.12.2020;

http://www.arpea.piemonte.it/pagina19961_misure-sigc.html

- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite approvato con determinazione n. 351 del 10/12/2020.

https://www.arpea.piemonte.it/pagina19338_manuali-recuperi.html

Pubblicazioni editoriali e materiale informativo PSR

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/comunicazione-psr/pubblicazioni-editoriali-materiale-informativo-psr>

In merito al Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN):

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan>

2.5 CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

Un servizio telefonico che fornisce informazioni amministrative è fornito dal *Numero verde 800.333.444* (gratuito da telefono fisso e mobile) dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi. E' anche possibile inviare una *e-mail* a: 800333444@regione.piemonte.it

L'Assistenza applicativa all'anagrafe agricola e ai Procedimenti del PSR è fornita al numero 0110824455 dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi.